Compri un giocattolo? Vai sul sicuro.

Guide ai Diritti

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Compri un giocattolo?
Vai sul sicuro.

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

Indice

Premessa

La collana “Guida ai diritti”, volta a fornire e diffondere in modo semplice ed immediato la normativa a tutela del consumatore, nasce per stimolare lo studio e l’approfondimento delle tematiche relative alla regolazione del mercato.

La Camera di commercio di Torino, curando la redazione di questa collana, intende rispondere efficacemente alla sua funzione istituzionale di regolazione del mercato e tutela del consumatore attraverso la diffusione di informazioni chiare e trasparenti che favoriscano lo sviluppo di un consumo consapevole e facilitino un corretto svolgimento dei rapporti contrattuali tra consumatori e imprese. Si propone inoltre di promuovere l’attività di ricerca sulla materia consumeristica, affidando la stesura dei testi a giovani laureati: la selezione è effettuata dalla Commissione di Regolazione del Mercato, di cui fanno attualmente parte i professori Raffaele Caterina, Sergio Chiarloni e Lucia Delogu, ai quali è affidato il coordinamento scientifico della Collana.

Il testo del presente volume “Compri un giocattolo? Vai sul sicuro.” è stato realizzato dalla d.ssa Sara Coppo.

Torino, gennaio 2008

La sicurezza dei bambini nel gioco

Insostituibile compagno di giochi e di fondamentale importanza per la crescita di un bambino il giocattolo, in quanto destinato ad essere utilizzato da una categoria "speciale" di soggetti, deve possedere alcuni requisiti fondamentali che ne garantiscano un uso sicuro.

A tale fine esiste in Italia una normativa molto dettagliata che individua i criteri di sicurezza ed i requisiti essenziali che i giocattoli devono possedere prima di essere immessi sul mercato, al fine di limitare pericoli o evitare incidenti ricollegabili a proprietà degli stessi.

1.1 Che cos'è un giocattolo

Per *giocattolo* deve intendersi qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14[1].

Nella vita di tutti i giorni ci riferiamo abitualmente ad una serie di oggetti definendoli giocattoli, ma in realtà è necessario sapere che la legge individua in modo preciso i beni che possono essere considerati tali e da cui è legittimo attendersi il rispetto di determinati standards di sicurezza.

Ad esempio, la bicicletta, o gli articoli di bigiotteria per bambini nel linguaggio comune sono definiti giocattoli ma la legge, invece, li esclude da tale categoria e dalla relativa normativa.

1.1.1 Cosa non può essere considerato giocattolo?

Vi sono tutta una serie di prodotti che, pur sembrando giocattoli, non lo sono e che, in quanto tali, non sono sottoposti alle normative in materia di sicurezza, e che richiedono, pertanto, una maggiore attenzione da parte del consumatore adulto che dovrà provvedere ad un'attenta analisi delle loro qualità prima di consentirne l'utilizzazione da parte di un minore.

Consulta l'elenco sottostante[2]: è consigliabile che l'utilizzo di questi oggetti avvenga sempre sotto la supervisione di un adulto!

Nota

[1] *Questa definizione è ricavata dall'art. 1 del D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, di cui è allegato il testo al fondo della guida.*

[2] *L'elenco corrisponde a quello riportato nell'Allegato I al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, il cui testo è riportato al fondo della guida.*

Non sono giocattoli:

- le decorazioni natalizie: tra queste rientrano ad esempio le catene luminose per l'albero di Natale o il presepe, le luci per esterno
- i modellini dettagliati in scala per collezionisti adulti
- l'equipaggiamento inteso per uso collettivo nei parchi giochi
- gli equipaggiamenti sportivi
- l'equipaggiamento acquatico per uso in acque profonde
- le bambole folk, le bamboline decorative ed altri articoli simili per collezionisti adulti
- i giochi "professionali" installati in luoghi pubblici come stazioni, centri commerciali, ecc.
- i puzzle con più di 500 pezzi o senza figura intesi per specialisti
- i fucili e le pistole ad aria compressa
- i fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione (ad eccezione di inneschi a percussione destinati specialmente per giocattoli)
- le fionde e le catapulte
- le freccette con punte metalliche
- i forni elettrici, i ferri da stiro o altri prodotti funzionanti con corrente nominale superiore a 24 volt
- i prodotti che contengono elementi termici che riscaldano, intesi per uso con supervisione di adulti in un contesto scolastico
- i veicoli con motore a combustione
- le locomotive a vapore giocattolo
- le biciclette per uso sportivo o sulle pubblica strada
- i video-giochi che possono essere connessi ad uno schermo video, che funziona a voltaggio normale di più di 24 volt
- i succhiotti per bambini
- le riproduzioni veritiere di armi da fuoco
- gli articoli di bigiotteria per bambini: ad esempio collane, braccialetti e qualunque oggetto riproduca gioielli per adulti.

N.B. I puntatori laser non sono giocattoli! Spesso si presentano sotto forma di portachiavi, penne tascabili, piccole torce luminose, ma sono altamente pericolosi in quanto il fascio di luce prodotto può provocare lesioni alla retina. La normativa europea suddivide i laser in 5 classi di pericolosità, in base alla potenza ed alla densità di energia: 1, 2, 3a, 3b e 4. Solo i laser appartenenti alla classe 1 non sono pericolosi e vengono considerati giocattoli; in Italia del 1998 è vietata la vendita di puntatori laser appartenenti alle classi 3a, 3b, e 4 e si sta discutendo sull'opportunità di vietare anche quelli appartenenti alla classe 2.
Per individuare la classe di appartenenza occorre leggere attentamente l'etichetta o il foglietto delle istruzioni.

1.2 Un giocattolo "in regola"

Il D. Lgs. n. 313 del 1991, che ha dato attuazione alla direttiva n. 88/378/CEE, prevede essenzialmente che i giocattoli debbano essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza, e che possano essere immessi sul mer-

cato solo se non compromettono la salute e la sicurezza degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione.

Gli utilizzatori di giocattoli ed i terzi devono essere tutelati contro i rischi che possano derivare dall'uso del giocattolo, tenendo in considerazione l'abituale ed il prevedibile comportamento dei bambini di fronte a quel determinato bene.

Il grado di rischio che può essere collegato alla costruzione, alla composizione o all'utilizzazione dei prodotti destinati ai bambini deve essere adeguato alla capacità dei bambini, in quanto destinatari privilegiati di tali prodotti, ed eventualmente alla capacità di chi è tenuto a sorvegliarli.

La normativa è molto precisa al riguardo ed è interessante soffermarsi sui requisiti essenziali che un giocattolo deve avere per poter essere considerato sicuro[3].

Per quanto attiene le **proprietà fisiche e meccaniche** dei giocattoli è necessario che:

- i giocattoli e le parti di cui si compongono possiedano una resistenza meccanica ed una stabilità tali da resistere agli stimoli connessi al loro uso senza che si rompano o si deformino
- spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti siano progettati e realizzati in modo da ridurre, per quanto possibile, i rischi di ferite in occasione di un contatto
- i giocattoli siano concepiti e prodotti in modo tale da ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti
- i componenti e le parti staccabili di giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi abbiano dimensioni tali da non poter essere ingeriti o inalati
- i giocattoli, le parti di cui sono composti e gli imballaggi in cui sono contenuti per la vendita siano realizzati in modo tale da non comportare rischi di strangolamento o soffocamento
- i veicoli giocattolo possiedano un sistema di frenaggio adatto e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso
- i giocattoli costituiti da elementi termici siano costruiti in modo tale da garantire che la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto, e che i liquidi, i vapori o i gas negli stessi contenuti non raggiungano pressioni e temperature tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite.

Nota

[3] *Tutte le indicazioni che di seguito vengono fornite in merito alle proprietà fisiche e meccaniche, chimiche ed elettriche, ed in merito all'infiammabilità sono ricavate dall'Allegato II al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, il cui testo è consultabile al fondo dell'opuscolo.*

Attenzione alle sorprese contenute nelle uova di Pasqua e negli ovetti di cioccolato. Nella maggior parte dei casi le sorprese sono piccoli giocattoli, spesso smontabili in tante particelle che possono essere facilmente ingerite, anche considerando che l'abbinamento cioccolato e sorpresa può far pensare al bambino che sia naturale portare alla bocca queste ultime. Occorre che gli adulti supervisionino l'apertura delle uova per controllare che il giocattolo non sia eccessivamente pericoloso se lasciato nelle mani di un bambino.

Le stesse precauzioni devono essere adottate per i sacchetti di patatine o per le confezioni di merende che contengono sorprese piccole e spesso molto colorate, realizzate al fine da attrarre l'attenzione del minore.

Per quanto attiene l'**infiammabilità** occorre che i giocattoli:

- non brucino sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra fonte di agnizione
- siano difficilmente infiammabili, e qualora s'infiammino, che brucino lentamente e presentino una bassa velocità di propagazione della fiamma
- non siano esplosivi e non contengano elementi o sostanze che possano esplodere in caso di utilizzo
- non contengano sostanze o preparati che, in caso di miscelazione, possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento.

Per quanto attiene le **proprietà chimiche** occorre che i giocattoli:

- siano progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi
- non contengano sostanze o preparati pericolosi in quantità che possano nuocere alla salute dei minori che li utilizzano, secondo le indicazioni precise relative alle diverse sostanze utilizzate, quali mercurio, arsenico, piombo, fornite dalla legislazione nazionale e comunitaria.

Qualche anno fa la Codacons, ossia il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, sulla base delle richieste dei genitori, si era fatta portavoce della necessità di eliminare dal mercato gli yo yo ad acqua, in quanto si rompevano con estrema facilità lasciando fuoriuscire un liquido gelatinoso. Eclatante era stato il caso di un bambino che, giocando con lo yo yo, ne aveva ingerito il contenuto ed era stato sottoposto ad una lavanda gastrica. In base ad accertamenti specifici sul liquido contenuto in tali giocattoli si è accertato che si trattava di un liquido tossico, e per la precisione di una soluzione acquosa comparabile ad acqua superficiale contaminata, in poche parole sostanze comparabili a quelle che si rinvengono nelle fognature.

Per quanto attiene le **proprietà elettriche** occorre che:

- la tensione normale di alimentazione dei giocattoli elettrici non sia superire a 24 volt, e nessuna loro parte può superare tale voltaggio
- le parti di giocattoli che sono o che possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché con i cavi o altri fili conduttori attraverso cui l'elettricità perviene a tali parti, siano ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di scarica elettrica
- i giocattoli elettrici siano concepiti e realizzati in modo tale da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di contatto.

A ciò si aggiunga che i giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e pulizia, allo scopo di evitare i rischi di infezione, di malattia e di contaminazione, e non devono contenere elementi o sostanze radioattive sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino.

Oltre alle indicazioni fornite dalla normativa nazionale vi è una serie di norme, le cosiddette norme UNI EN 71, la cui applicazione è richiesta da una direttiva comunitaria, con cui sono stabiliti requisiti e metodi di prova che garantiscono la sicurezza dei giocattoli.

L'UNI, Ente nazionale italiano di unificazione, ed il CEI, Comitato elettrotecnico italiano, hanno provveduto al recepimento in lingua italiana delle norme armonizzate europee concernenti la sicurezza dei giocattoli ed il Ministero delle Attività Produttive ha provveduto, con apposito decreto, a renderle giuridicamente obbligatorie.

Pertanto le norme UNI EN, dettando principi generali in materia di sicurezza, integrano e specificano quanto previsto dalla normativa nazionale e consentono di aumentare il grado di sicurezza che è auspicabile attendersi dai beni immessi sul mercato destinati ai minori.

1.3. Cosa deve fare un consumatore per scegliere un giocattolo sicuro?

Le indicazioni date dalle diverse leggi che si prefiggono l'obiettivo di individuare i requisiti che un giocattolo deve avere per poter essere considerato sicuro sono, sulla carta, indubbiamente complete, ma sarebbe assurdo pretendere che un adulto, nell'atto di scegliere un giocattolo all'interno di un negozio, si metta a scorrere velocemente l'elenco delle indicazioni date dalla norme sopra citate per verificare se, nel giocattolo che si appresta ad acquistare, ricorrono o meno tutti i requisiti di sicurezza.

È anche vero, però, che fa parte del compito educativo che sono chiamati a svolgere tutti gli adulti fornire ai minori gli strumenti necessari per crescere, e nei primi anni di vita del bambino questo compito si concretizza essenzialmente nella scelta del "giocattolo giusto", ossia di quel giocattolo che sia in grado di aiutare a sviluppare le diverse capacità del bambino e che deve essere necessariamente anche un "giocattolo sicuro".

Ci sono poche e semplici regole che, se osservate, consentono al consumatore di comprendere velocemente se il giocattolo in questione abbia o meno i requisiti minimi di sicurezza, e compiere così una scelta oculata, tenendo comunque in considerazione il fatto che il giocattolo sicuro al cento per cento non esiste, e pertanto neanche il rischio zero di un eventuale incidente.

1.3.1 Verifica della confezione del giocattolo

Deve verificare che sulla confezione del giocattolo compaiano in maniera visibile, leggibile, indelebile ed in lingua italiana[4]

MARCHIO CE CE È una marcatura obbligatoria di conformità europea, la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm[5]: attesta che la produzione, l'importazione e la vendita del prodotto su cui il marchio è apposto è avvenuta in conformità a quanto prescritto dalle norme europee in materia di sicurezza.

I giocattoli privi di tale marchio non devono neanche essere presi in considerazione.

La legge prevede un procedimento speciale attraverso cui un organismo autorizzato, su richiesta del fabbricante, verifica che il giocattolo risponda ai requisiti essenziali di sicurezza, e se tale verifica si risolve positivamente rilascia un attestato di certificazione CE.

Esistono alcuni organismi di certificazione che rilasciano attestati per certificazione CE sui giocattoli, e tra questi vi sono, ad esempio, Biolab S.G.S., Istituto di ricerche e collaudi Masini, Istituto Giordano, IAT.

Nella prassi, spesso, è lo stesso produttore o importatore che appone il marchio, dichiarando, sotto la sua responsabilità, di aver rispettato tutte le norme in materia di sicurezza e che il prodotto immesso sul mercato è un prodotto sicuro.

Si tratta, pertanto, di un'autocertificazione che il produttore è obbligato ad apporre se vuole che il suo prodotto venga messo in commercio, e vi è il rischio che alcuni produttori appongano il marchio senza effettuare gli opportuni controlli sulla conformità del proprio prodotto alle norme europee; tale situazione si veri-

Nota

[4] Tutte le indicazioni date di seguito sono ricavate dall'art. 5 e seguenti del D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313.

[5] Tale indicazione è data dall'Allegato V al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, il cui testo è consultabile al fondo della guida.

fica in quanto mancano adeguati controlli sui prodotti finiti da parte di soggetti non interessati alla vendita del prodotto.

A ciò si aggiunge il rischio che il marchio venga contraffatto: in tale caso non si ha alcuna garanzia, ma si corre il rischio che il giocattolo non rispetti minimamente le norme in materia di sicurezza.

Negli ultimi anni, soprattutto in prossimità delle feste natalizie, spesso i giornali hanno dato notizia di operazioni organizzate dalla Guardia di Finanza concluse con il sequestro di ingenti partite di giocattoli commercializzati a livello nazionale ed europeo senza la marcatura CE.

A Roma, qualche anno fa, era stata organizzata dalla Guardia di Finanza, l'operazione "Pinocchio" che aveva portato al sequestro di giocattoli già presenti negli esercizi commerciali, pronti per la vendita e non conformi alla legge.

Di recente anche in Piemonte i giocattoli hanno fatto notizia in un giornale della zona del Canavese[6].

Le generalità del fabbricante o dell'importatore

Occorre che siano indicati il nome e l'indirizzo del fabbricante del giocattolo o del responsabile della sua immissione sul mercato, anche se in forma abbreviata, purché sia possibile e agevole la sua identificazione. Tali dati sono indispensabili perché, nel caso in cui il giocattolo presenti qualche problema, il consumatore deve sapere a chi rivolgersi.

La mancanza di tali indicazioni è un indice inequivocabile della volontà del produttore di rimanere ignoto e irrintracciabile nel caso si verifichino problemi: diffidate dei giocattoli su cui mancano tali indicazioni.

Avvertenze sulla fascia d'età

Perché un gioco sia sicuro occorre, in primo luogo, che sia adatto all'età del bambino a cui è destinato. Inoltre l'età consigliata è rilevante anche perché contenuti e modalità del gioco devono essere adatti alle abilità ed allo sviluppo fisico e psichico del bambino; per questo sono importanti le indicazioni relative alla fascia d'età riportate sulla sua confezione, e in assenza di un'età consigliata si presume che sia adatto per bambini di tutte le età (0 – 14 anni).

0-3 Il simbolo del divieto segnala l'età sotto la quale il giocattolo non è indicato: tale indicazione non deve essere sottovalutata, perché sta ad indicare che il giocattolo su cui il simbolo è apposto è stato realizzato con componenti o materiali che possono essere pericolosi se vengono in contatto con bambini di età inferiore ai 36 mesi.

Nota

[6] *Articolo pubblicato su "La sentinella del Canavese", giovedì 26 ottobre 2006.*

N.B.: tale indicazione può mancare sui giocattoli le cui funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà, sono tali da far escludere in modo evidente che possano essere destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi. In tale eventualità si fa affidamento sul buon senso degli adulti; ad esempio, è evidente per chiunque che un microscopio non potrà essere utilizzato da un bambino di età inferiore ai tre anni.

Nella grande quantità di giocattoli presenti nei negozi un consumatore adulto può sentirsi letteralmente "spaesato", e rischiare pertanto di scegliere un giocattolo perché magari colpito da un particolare colore piuttosto che da una forma originale, trascurando di chiedersi se il bambino a cui è destinato sia effettivamente in grado di utilizzarlo.

Esiste un gioco per ogni età, ed è opportuno indirizzare la scelta degli adulti verso gicattoli adatti e sicuri.

Quanti anni ha il bambino a cui stai comprando un giocattolo? Individua nell'elenco sottostante il gioco più adatto alle sue esigenze.

- **0-3 mesi: giostrine da fissare alla culla**
- **3-6 mesi: sonagli, dentaruoli, anelli, palle di stoffa o gomma da afferrare, coperta con tanti giochi**
- **6-9 mesi: chiavi o anelli di gomma o di plastica da mordere, bambole di pezza e di gomma lavabili, cubi di stoffa, piccoli peluche**
- **9-12 mesi: scatole musicali, libri di plastica, animali su ruote da trascinare, piramidi ad incastro**
- **12-18 mesi: puzzle di plastica leggera composti da 2 o 4 pezzi facili da incastrare, giochi d'acqua, piccoli veicoli dalle forme semplici da trascinare**
- **18-24 mesi: piccoli tricicli, cavallini o altri animali da montare, giochi da spingere o tirare, paletta e secchiello per la spiaggia**
- **2-3 anni: passeggini e carrozzine per bambole, carrello della spesa, tunnel e casette, piccoli scivoli, puzzle composti di 4-12 pezzi, bambole che parlano, set di pentolini e piattini, telefono, registratori, gru, camion, strumenti musicali semplici come il tamburo, grosse matite per colorare e carta per disegnare, libri di cartone con disegni, macchinine di plastica**
- **3-4 anni: tricicli, biciclette, casa delle bambole con arredo, vestiti per le bambole, valigetta del dottore, bolle di sapone, soldatini, cosmetici giocattolo, cassette e registratore**
- **4-5 anni: puzzle a forma di cubo, set da costruzione, libri da colorare, pistole ad acqua o a palline (N.B.:la presenza di un tappo rosso sulla punta delle pistole indica che si tratta di un'arma giocattolo!)**
- **5-6 anni: roller versione giocattolo, pattini, guantoni da box, piccoli computer che insegnano giochi, calcoli o scrittura, automobiline e moto elettriche, teatrino marionette, libri da ritagliare con modelli da costruire**
- **7-8 anni: giochi con le carte, corda per saltare, biglie, lavagnette, costruzioni, giochi di società, plastilina per modellare**
- **9-10 anni: libri, giochi di prestigio, costruzioni, meccano, videogiochi**
- **10-12 anni: libri, microcoscopio**
- **13-14 anni: libri, giochi sportivi.**

Avvertenze e indicazioni delle precauzioni d'uso

I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e fornite al fine di ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione. Vi sono alcune categorie per le quali, considerate le loro particolari caratteristiche, sono richieste dalla legge indicazioni più dettagliate e precise[7].

- Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto: sono muniti di avvertenze che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzione delle parti fondamentali, precisando che, qualora tali controlli non vengano effettuati, potrebbe esserci il rischio di caduta o di ribaltamento. Pertanto devono essere fornite precise indicazioni per il montaggio e devono essere specificate le parti che possono presentare pericoli in caso di montaggio erroneo
- Nel 2004 sono state emanate norme specifiche (UNI EN 71-8: 2004) che stabiliscono i requisiti che devono possedere strutture come altalene e scivoli destinati ad un uso domestico, e per comprendere se quelle che state acquistando possono essere considerate sicure, dovete controllare che sull'etichetta compaiano:
  - la dicitura "Solo per uso domestico"
  - le indicazioni relative al peso ed all'età del bambino a cui è destinato il gioco
  - l'indicazione se il gioco è destinato all'uso interno o esterno.

  Inoltre devono essere presenti:
  - le istruzioni di montaggio e di installazione
  - le istruzioni relative alla manutenzione che sottolineino la necessità di controllare periodicamente la sicurezza del giocattolo.
- Giocattoli funzionali: rientrano in tale categoria i giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali spesso costituiscono un modello ridotto. Su tali giocattoli o sul loro imballaggio deve comparire la scritta "Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti". Inoltre devono essere corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione dei rischi a cui l'utilizzatore si espone qualora non le rispetti; è obbligatoria l'indicazione che il giocattolo deve, in ogni caso, essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli
- Giocattoli contenenti sostanze o preparati pericolosi e giocattoli chimici: le istruzioni per l'uso devono indicarne la pericolosità, le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi. Gli eventuali rischi devo-

Nota

[7] *Le indicazioni che di seguito vengono fornite in merito alle avvertenze e indicazioni delle precauzioni d'uso sono ricavate dall'Allegato IV al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, il cui testo è riportato al fondo della guida.*

no essere precisati per ogni tipo di giocattolo e devono altresì essere illustrate la prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione; è obbligatoria l'indicazione che il giocattolo deve, in ogni caso, essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli. Per i giocattoli chimici, oltre alle suddette indicazioni, deve comparire sull'imballaggio la scritta: "Attenzione! Solo per bambini di età superiore a …anni. Da usare sotto la sorveglianza di adulti." Sono considerati appartenenti a tale categoria le scatole per esperimenti chimici, i laboratori di ceramista, fotografo e analoghi

- Skate-board e pattini a rotelle: questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: "Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione". Le istruzioni per l'uso indicano che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità; devono essere anche date indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, ginocchiere,…)
- Giocattoli nautici: sul loro imballaggio deve comparire la scritta: "Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza".

Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni le avvertenze possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo che è importante conservare.

Qualora sulle categorie di beni destinati ai bambini sopra descritte non compaiano le avvertenze indicate il consumatore deve insospettirsi, in quanto tale mancanza potrebbe essere un indice di inaffidabilità del giocattolo.

Le istruzioni d'uso: rientrano nelle avvertenze di cui un giocattolo deve essere dotato quando viene messo in commercio, ma meritano un'attenzione particolare in quanto indicano come deve essere montato e utilizzato perché si possano evitare situazioni di pericolo.

Giocate con i vostri bambini: è fondamentale che l'adulto, dopo averle lette attentamente, proceda a spiegarle al minore o a mostrargli come il giocattolo deve essere utilizzato, in quanto da un uso scorretto possono derivare rischi non previsti né prevedibili.

Le istruzioni devono essere **redatte in lingua italiana**: se sono presenti soltanto in lingua estera, il giocattolo è irregolare e sospetto.

Quale bambino non ha mai fatto capricci per essere portato in un *fast food* per gustare hamburger e patatine in una bella confezione colorata in cui c'è sempre una sorpresa? La formula vincente di tale pasto dedicato solo ai bambini sta

nell'aver coniugato la golosità della pietanza con la felice certezza che, all'interno del cestino colorato, vi sarà una sorpresa, di solito un gioco che si ispira ad un personaggio particolarmente conosciuto dai bambini. Qualche anno fa il Codacons, ossia il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, si è fatto portavoce delle istanze dei genitori preoccupati per i giocattoli che venivano regalati all'interno delle confezioni, nella fattispecie si trattava di personaggi ispirati ad un cartone animato della Walt Disney. Da un'analisi di tali giocattoli risultava, infatti, che non rispettavano le suddette indicazioni prescritte dalla normativa: mancavano il nome e l'indirizzo del fabbricante, le avvertenze e le istruzioni per l'utilizzo del giocattolo. L'unica scritta presente era in caratteri microscopici, in lingua inglese e indicava che era stato fabbricato in Cina; su un involucro di plastica trasparente vi era il marchio CE e l'indicazione che vi era il rischio di soffocamento, ma erano indicazioni poco chiare e del tutto incomplete!

1.3.2 Verifica degli standard di sicurezza nella realizzazione del giocattolo

Un'attenzione particolare, al momento dell'acquisto del giocattolo, deve essere dedicata ad un'analisi veloce ma nello stesso tempo dettagliata, delle caratteristiche fisiche dei giocattoli, ossia dei materiali di cui il gioco è composto, delle parti staccabili, dei colori e dei prodotti usati.

Come sopra illustrato, la legge prevede in modo preciso i requisiti tecnici e le modalità costruttive che devono essere rispettate per evitare rischi di carattere meccanico, fisico, chimico, elettrico e di infiammabilità.

Un consumatore attento, nella fretta di un imminente acquisto, forse non ha il tempo né tanto meno gli strumenti adatti per svolgere un'indagine che accerti se il giocattolo che si vuole acquistare sia o meno conforme agli standard di sicurezza richiesti dalla legge.

Cosa può fare, e su quali aspetti si deve soffermare un adulto che non vuole rischiare di comprare un giocattolo da cui potrebbero derivare rischi per la salute e l'incolumità del minore a cui lo stesso è destinato?

È sufficiente che controlli la presenza sul giocattolo di un marchio di conformità.

Brevi cenni sui marchi

In Italia esistono enti certificatori, ossia strutture private che commercializzano l'adozione di simboli che attestano particolari proprietà di un prodotto o di un servizio: dopo aver svolto un accurato processo di verifica, l'ente accorda l'uso del marchio a quelle aziende che si impegnano a rispettare determinate norme tecniche nella produzione.

La certificazione del prodotto assicura che il bene su cui è apposto è conforme ai requisiti stabiliti da leggi, norme tecniche e documenti equivalenti; la certificazione può essere obbligatoria o volontaria.

La certificazione è obbligatoria nei casi e nei modo previsti dalla legge: ad esempio, la Commissione europea impone la certificazione CE in relazione a determinati prodotti, tra cui i giocattoli, e, qualora tale certificazione manchi, il prodotto non può liberamente circolare nel mercato europeo.

Si parla, invece, di certificazione volontaria in tutti i casi in cui la conformità a norme tecniche è una scelta del produttore, in quanto può rappresentare un fattore di competitività per la maggior credibilità ed affidabilità del prodotto, agli occhi del consumatore: la concessione di un marchio volontario può essere considerata una "garanzia supplementare" sulla qualità del prodotto.

Occorre precisare che i marchi di conformità possono coesistere con la marcatura CE a condizione che non traggano in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE, e che non limitino la visibilità e la leggibilità di quest'ultima.

Per quanto riguarda il settore dei giocattoli esistono alcuni organismi di certificazione che rilasciano un marchio di conformità specifico che sta ad indicare che il giocattolo su cui è apposto, prima di essere messo in commercio, è stato controllato da un istituto esterno qualificato e autorizzato e che viene sottoposto a periodiche verifiche per controllarne la rispondenza ai requisiti iniziali.

1.3.3 Verifica dei marchi di sicurezza[8]

IMQ: IMQ Tale marchio viene rilasciato dall'Istituto Marchi di Qualità, una struttura privata specializzata nel settore elettrico, in particolare nelle apparecchiature e prodotti che rientrano in livelli bassi di tensione di funzionamento. Tale istituto offre servizi di prove e misure, assistenza tecnica e normativa, e compie visite di controllo con cadenza minima annuale, oltre ad effettuare controlli periodici a campione sui prodotti su cui tale marchio viene apposto.

Al riguardo è stata di recente pubblicata la norma CEI EN 62115 "Sicurezza dei giocattoli elettrici", introdotta dal CEI, Comitato Elettronico Italiano, che prevede una nuova regolamentazione a livello internazionale in merito alla sicurezza dei giocattoli che hanno almeno una funzione dipendente dall'elettricità.

Tale norma si rivolge particolarmente ai progettisti e costruttori che intendono operare secondo la regola dell'arte, ed indica le prescrizioni e le prove che devono essere necessariamente fatte per garantire la sicurezza del giocattolo nei suoi

Nota

[8] *Occorre sottolineare che gli enti certificatori sono moltissimi e che, per ragioni espositive, in tale pubblicazione si sono menzionati soltanto alcuni di quelli che si occupano specificatamente di giocattoli.*

aspetti elettrici, allo scopo di ridurre i rischi durante il gioco, specialmente quelli di non immediata percezione per l'utilizzatore.

Oggetto di tale disciplina è l'intera gamma di giocattoli elettrici di nuova produzione a partire da giugno 2006, e rientrano in tale ambito anche i giocattoli che usano l'elettricità per funzioni secondarie rispetto a quella principale, quali le scatole di montaggio per costruzioni e per esperimenti, i giocattoli funzionali, i videogiochi, le bambole con luci interne, ecc.

Salvavita a bassa tensione (massimo 24 Volt).

Le prescrizioni specifiche introdotte dalla recente normativa formano oggetto delle prove a cui l'**IMQ** sottopone i giocattoli elettrici al fine di verificarne la rispondenza alle norme di sicurezza previste in materia, e tali prove sono volte a verificare che:

- il giocattolo non abbia una tensione nominale superiore a 24 volt, cioè che rimanga entro valori che non siano pericolosi
- il trasformatore, componente fondamentale dei giocattoli elettrici che serve per ridurre la tensione da 230 a 24 Volt, sia costruito in modo tale che l'isolamento sia adeguato per impedire che, in caso di guasto, si abbia la tensione di 230 Volt sulla presa a 24 Volt. Il trasformatore può essere compreso nella confezione del giocattolo, ma può anche essere acquistato separatamente ma, in entrambi i casi, è di fondamentale importanza che sia realizzato secondo le prescrizioni tecniche in materia
- le parti in tensione siano protette in modo che anche il bambino più curioso non possa toccarle
- i materiali impiegati non possano danneggiarsi a causa del calore o bruciare violentemente
- il giocattolo abbia una resistenza meccanica tale da escludere rotture inaspettate o pericolose.

N.B.: prima di acquistare un giocattolo elettrico, occorre verificare che sulla confezione vi sia il marchio IMQ, che garantisce che il giocattolo è stato controllato nelle sue varie fasi di produzione da un ente certificatore. Il numero di incidenti in cui sono stati coinvolti i bambini per essere venuti in contatto con un gioco elettrico non costruito a regola d'arte è molto elevato!

IAT Tale marchio di qualità viene rilasciato dall'Istituto Italiano Tuscanese.

TUV Italia

Istituto di ricerche e collaudi M. Masini

Giocattoli sicuri Tale marchio di qualità viene rilasciato dall'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli.

Tali marchi contraddistinguono istituti privati che, oltre ad attestati per certificazione CE, rilasciano certificazioni di qualità che testimoniano l'effettiva conformità del giocattolo su cui sono apposti ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dalla legge nazionale ed in particolare dalle norme EN-71 sulla sicurezza dei giocattoli approvate dal Comitato europeo di normazione. Non si tratta solo di una formale dichiarazione di conformità del giocattolo alla normativa, ma la loro presenza sta ad indicare che il prodotto su cui sono apposti ha superato positivamente numerose prove svolte presso i laboratori dell'istituto, volte a testare l'effettiva sicurezza e non soltanto la sicurezza sulla carta.

Condizione tassativa per l'ottenimento di tali marchi è il superamento da parte dei prodotti per l'infanzia analizzati delle prove elencate negli specifici regolamenti. Una volta rilasciato il marchio, l'istituto concorda le date ed i piani delle visite previste con frequenza almeno annuale, e durante le ispezioni il personale incaricato preleva dei campioni di giocattoli per effettuare delle prove di verifica per accertarsi che il produttore continui a rispettare gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa.

N.B.: la presenza di uno dei marchi sopra descritti significa che i produttori hanno inviato i giocattoli presso l'istituto, o che esperti dell'istituto si sono recati presso le loro sedi, che i giocattoli sono stati controllati e sottoposti a prove rigorose e specifiche, e che sono risultati rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza.

La prima fase di lavoro all'interno dell'istituto consiste nello stabilire quale sia la fascia d'età adatta al giocattolo in esame sulla base delle caratteristiche fisiche e cognitive del bambino. In un momento successivo il giocattolo viene studiato da un gruppo di esperti che valutano ogni possibile rischio connesso all'uso e all'abuso del prodotto; sulla base di queste analisi vengono stabilite le prove specifiche e necessarie che il giocattolo dovrà superare per ottenere il marchio di qualità.

Per capire quanto sia importante la presenza di questi marchi su un giocattolo destinato ad un minore, pare utile soffermarsi brevemente sull'analisi di alcune delle prove specifiche che vengono effettuate dagli istituti per verificare se il giocattolo sia o meno degno del marchio di qualità.

Prove fisiche, dinamiche e meccaniche

Si controlla che i giocattoli non presentino bordi taglienti o punte affilate, che non si stacchino parti che possano provocare traumi o piccole parti che il bambino possa ingoiare.

In particolare:

- tutti i giocattoli, per evitare che un giocattolo si rompa facilmente in tanti piccoli pezzi pericolosi, vengono sottoposti a prove di resistenza alle rotture che si effettua lanciando sul giocattolo un peso di 1 kg da circa 10 cm di altezza
- si provvede, secondo quanto prescritto dalla norme UNI EN 71, a controllare che i meccanismi di apertura e chiusura dei giocattoli abbiano dei dispositivi di bloccaggio automatico per evitare lo schiacciamento accidentale, e con l'utilizzo di una mano meccanica che simula le dimensioni della mano di un bambino, si verifica che le eventuali molle e meccanismi in movimento del giocattolo non siano accessibili alle dita
- i giocattoli da portare alla bocca e quelli con parti piccole devono avere dimensioni tali da non poter entrare in un cilindro di prova che simula la trachea dei bambini
- i giocattoli destinati a sostenere il peso di un bambino vengono sottoposti ad una prova di resistenza caricandoli con un peso di 25 o 50 kg a seconda della fascia d'età a cui il giocattolo è destinato. I giocattoli sottoposti a test non devono cedere per almeno cinque minuti e non devono ribaltarsi se inclinati, non devono rompersi producendo bordi taglienti o appuntiti se spinti più volte contro un gradino ad una velocità sostenuta
- i peluche ed i pupazzi, in quanto composti da occhi e nasi che attirano l'attenzione dei bambini, vengono sottoposti a varie torture prima di essere giudicati sicuri: devono resistere ad una forza di strappo di 10 kg che simula il morso del bambino. I pupazzi morbidi vengono letteralmente strizzati da un'apposita apparecchiatura, e dopo questo trattamento non devono staccarsi piccoli pezzi che il bambino può mettere in bocca; si verifica inoltre che l'imbottitura interna sia pulita e non contenga corpi estranei
- prove di laboratorio sono dirette a verificare che le etichette adesive e le decalcomanie applicate sui giochi di plastica non si stacchino se sottoposte all'azione di una macchina che simula il movimento dell'unghia di un bambino.

Analisi chimiche, igiene e radioattività

Le analisi chimiche hanno lo scopo generale di controllare che le materie prime, i collanti, i colori con cui i giocattoli sono realizzati non siano pericolosi e siano conformi ai limiti di sicurezza stabiliti dalla legge sulla presenza di metalli pesanti e nocivi.

Con l'ausilio di apparecchiature specifiche i giocattoli vengono sottoposti ad una serie di accurati test cui merita accennare brevemente:

- vengono effettuate delle prove per verificare che i materiali che costituiscono i giocattoli ed i loro rivestimenti non cedano sostanze tossiche, quali ad esempio l'arsenico, il mercurio e il piombo. Le prove consistono nel prelevare campioni di materiale dai prodotti e sottoporli ad analisi di laboratorio che simu-

lano le situazioni di prolungato contatto con la saliva ed i succhi gastrici del bambino dopo un'eventuale ingestione; a questo riguardo le norme UNI EN stabiliscono i livelli massimi giornalieri di ingestione ammissibile di tale sostanze senza correre rischi

- attenzione: tra le varie sostanze pericolose è necessario citare espressamente gli "ftalati", utilizzati come plastificanti del PVC (cloruro di polivinile), ossia per ammorbidire la gomma utilizzata per la produzione di articoli per l'infanzia quali giocattoli, succhiotti, ciucci…
- la loro pericolosità è individuabile nei tempi e nei modi del loro rilascio in conseguenza del normale utilizzo del prodotto. Una recente normativa internazionale ha indicato alcuni "ftalati", cioè sostanze chimiche nocive che se ingerite, leccando o succhiando il giocattolo, possono diventare dannose per la salute del bambino, che non possono essere utilizzate in concentrazioni superiori allo 0,1 % della massa del materiale plastificato nei giocattoli e negli articoli di puericultura che possono essere messi in bocca dai bambini
- gli oggetti di metallo destinati a venire a contatto diretto con la pelle sono sottoposti ad analisi per determinare l'effettivo contenuto di nickel
- vengono effettuati test specifici su tessuti per verificare la composizione delle fibre, analizzare il grado di pericolosità dei coloranti utilizzati, di eventuali allergizzanti, e la loro resistenza al calore.

Prove elettriche

I giocattoli elettrici, che devono funzionare ad un massimo di 24 volt con pile, sono soggetti a controlli specifici, volti in particolare a testare che non sussista il rischio di surriscaldamento delle parti del giocattolo che vengono a contatto diretto con il corpo del bambino. Speciali collaudi sono previsti per giocattoli elettrici che si muovono in acqua.

Prove di infiammabilità

I peluche e, in generale, tutti i giocattoli di stoffa o realizzati con materiale imbottito, vengono sottoposti alla prova del fuoco: con un'apposita attrezzatura viene valutato il livello di infiammabilità e perché il test possa dirsi superato con esito positivo la velocità di propagazione della fiamma sul giocattolo deve essere inferiore ad una soglia di sicurezza prestabilita.

L'anno scorso aveva fatto discutere il caso di un bambino che, approfittando di un attimo di distrazione della mamma, giocando con un accendisigari ha dato fuoco al suo pupazzo di stoffa che, cadendo su altri oggetti, ha provocato un incendio di notevoli dimensioni che in poco tempo si è propagato per tutto l'appartamento. Proprio al fine di evitare incidenti di tale genere è fondamentale che

la velocità di propagazione della fiamma sul giocattolo sia molto lenta per consentirne il controllo.

Prova rumore

Per attirare l'attenzione dei bambini, molti costruttori hanno incrementato l'effetto sonoro di alcuni giocattoli; per evitare disturbi causati dall'eccesso di rumore si controlla che il rumore prodotto dai giocattoli non superi una soglia prestabilita e variabile a seconda della tipologia di giocattolo considerato. Ad esempio il limite per i sonagli ed i giochi da accostare all'orecchio non deve essere superiore agli 80 decibel.

…per saperne di più…

La sicurezza dei giocattoli è un obiettivo da realizzare sia a livello europeo che a livello nazionale. Per tale ragione è stato creato un sistema di allarme rapido denominato "Rapex" attraverso il quale gli Stati membri informano immediatamente la Commissione europea nel caso in cui si accorgano che alcuni prodotti, tra cui i giocattoli, si sono rivelati pericolosi. Lo Stato che decide di avvalersi di tale procedura deve fornire indicazioni che consentano di individuare precisamente il prodotto, fornire in modo dettagliato la descrizione del rischio che comporta, le misure già adottate per limitare il rischio e deve dare informazioni sulla distribuzione del prodotto nei paesi destinatari.

Grazie a tale procedura tutti i paesi membri sono informati in tempo reale dei pericoli che potrebbero derivare da un determinato prodotto, e la Commissione può adottare in tempi brevi le misure ritenute più idonee al fine di contenere i rischi connessi all'uso dello stesso; in tale modo si evita che ai consumatori siano forniti prodotti che presentano un rischio grave per la loro salute e sicurezza contribuendo così a promuovere il rispetto dei requisiti comunitari di sicurezza dei prodotti.

È utile sapere che viene settimanalmente pubblicato un elenco di tutte le notifiche che sono pervenute, con indicazione precisa dei prodotti segnalati corredata da una foto, delle loro caratteristiche, dei rischi evidenziati e delle misure adottate per contenere il rischi; è interessante notare che la maggior parte dei prodotti segnalati come pericolosi e ritirati dal mercato sono giocattoli. Andando sul sito dell'Unione europea, http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives.cfm, cliccando su "Weekly overview report of RAPEX notifications", è possibile visionare, in lingua inglese, le liste settimanali dei prodotti notificati con relativa descrizione, tipo di rischio e misure adottate dagli Stati membri; consultando tali elenchi si possono individuare immediatamente e facilmente i giocattoli pericolosi.

Andando sul sito http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_en.cfm, cliccando su Rapex report 2004, 2005, 2006, si possono consultare le relazioni annuali che forniscono un quadro riassuntivo dei prodotti che sono stati ritenuti pericolosi, la loro descrizione e provenienza e le misure adottate dagli stati nazionali.

Per comprendere l'utilità dei suddetti elenchi, si riporta di seguito, a titolo di esempio, una recente lista che si riferisce all'anno 2006 pubblicata sul sito, tradotta in lingua italiana, dalla cui lettura emerge in modo chiaro ed immediato la funzione svolta dal servizio Rapex.

Anno Settimana	Numero Riferimento	Stato Notificante	Prodotto	Pericolo	Misure adottate dallo Stato notificante
2006 39	7 0626/06	Ungheria	Pistola ad aria Tipo di modello: B.C. I.C.codice a barre: 5998173123839 Descrizione: pistola giocattolo di plastica con proiettili, ventosa e bersaglio. Diametro del bersaglio: 138,5 mm, dimensioni della pistola: 339,0x39,5x144,0 mm. Nazione di provenienza: sconosciuta	Rischio di soffocamento. Il giocattolo comporta un rischio di soffocamento a causa della lunghezza dei proiettili con ventosa che non rispettano I requisiti di sicurezza richiesti dalla norma EN 71-1 (i proiettili sono lunghi 44,4 mm invece dei richiesti 57 mm). Il prodotto non è conforme alla Direttiva sui Giocattoli e agli standards richiesti dale norme EN 71-1	Vietata la vendita per ordine delle autorità
2006 39	14 0633/06	Spagna	Uccellino con luci e musica (T. RSL). Tipo di modello: Ref. No 3618. Descrizione: giocattolo in plastica a forma di uccellino. Il corpo rotondo è arancione nella parte alta e giallo nella parte bassa. La testa è gialla e le zampe, in numero di tre per ogni lato del corpo, sono verdi. La confezione è una scatola rettangolare, gialla e arancione, con delle scritte blu e un lato di plastica trasparente attraverso il quale si può vedere il giocattolo. Nazione di provenienza: Cina	Rischio di incidenti per i bambini che utilizzano questo giocattolo per i seguenti motivi: - durante il test di trazione le ruote che compongono il meccanismo di propulsione del giocattolo si sono staccate lasciando l'asse di rotazione scoperto e creando un pericolo per il bambino (para. 4.9 delle norme EN 71-1); - durante il test di trazione la faccia dell'uccellino è caduta lasciando esposto il meccanismo interno composto da parti in movimento che potrebbero intrappolare le dita del bambino o danneggiarle (para. 4.10.2 delle norme EN 71-1). Il rischio che si verifichino infortuni durante l'utilizzo del giocattolo è molto alto. Il EN 71-1	Ritiro dal mercato ordinato dall'autorità
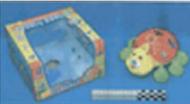
Anno Settimana	Numero Riferimento	Stato Notificante	Prodotto	Pericolo	Misure adottate dallo Stato notificante
2006 37	7 0597/06	Francia	Giocattolo a forma di pinguino da abbracciare, appartenente alla collezione "Gli amici del parco di Walibi". Riferimenti: 185226, PA-5159 (RC).È da sottolineare che questo giocattolo è in vendita o viene regalato nei parchi Walibi. Nazione di origine: Cina	Rischio di soffocamento e rischi collegati a componenti chimiche pericolose. Questo giocattolo (destinato a bambini di età inferiore ai 3 anni) comporta un rischio di soffocamento in quanto contiene piccolo parti che possono essere facilmente staccate, ingerite o inalate. Inoltre comporta altri rischi chimici per la salute del bambino dovuti alla migrazione di cromo e di piombo come elementi conduttori (il risultato è che tali elementi sono presenti in misura da uno a tre volte superiore rispetto a quella consentita dagli standard). Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle norme in materia di sicurezza EN 71	Vietata la vendita per ordine dell'autorità
2006 36	11 0578/06	Slovacchia	Peluche a forma di cane inserito in un cerchio blu (marca sconosciuta) che emette suoni. Modello sconosciuto. Nazione di origine: Cina	Rischio di soffocamento. uesto giocattolo comporta un rischio per I bambini, in quanto non c'è una vite per evitare il contatto diretto con le batterie, e le batterie sono così facilmente accessibili per I bambini senza bisogno di ricorrere all'aiuto di un attrezzo. Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle norme in materia di sicurezza	Vietata la vendita per ordine delle autorità
2006 36	11 0578/06	Inghilterra	Amuleti e incantevoli braccialetti della collezione "Twentieth Century Fox Home Entertainment" Ltd. inclusi come regali nella collana Shirley Temple Fox DVDs (Bright Eyes, Baby Take A Bow, Dimples, The Little Colonel, The Littlest Rebel, Rebecca of Sunnybrook Farm, Shirley Temple Triple Pack Volume 1 & Shirley Temple Triple Pack Volume). Nazione di provenienza: Cina Baby Take A Bow Catalogue number 0856601000 Barcode number 5039036027557	Rischi chimici. Questi giocattoli comportano rischi chimici perchè gli amuleti contengono una quantità di piombo superiore a quella consentita. Il piombo è potenzialmente tossico e, se ingerito, potrebbe avere serie conseguenze per la salute del bambino. Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle norme in materia di sicurezza EN 71 Part 3	Azioni volontarie da parte dei distributori: ritiro dal mercato, richiamo direttamente ai consumatori e informazioni a questi ultimi

Anno Settimana	Numero Riferimento	Stato Notificante	Prodotto	Pericolo	Misure adottate dallo Stato notificante
2006 33	6 0530/06	Germania	Gioco di equilibrio Modello sconosciuto. Nazione di provenienza: Cina	Rischio di soffocamento. Questo giocattolo comporta il rischio di soffocamento è composto da piccole parti che possono essere ingoiate dai bambini. I giochi composti da pezzi da costruire possono essere facilmente presi ed utilizzati da bambini di età inferiore ai 36 mesi. Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle norme in materia di sicurezza EN 71- 1	Ritiro dal mercato per ordine delle autorità
2006 33	18 0542/06	Inghilterra	Macchina giocattolo sportiva e veloce. Modello/ Tipo: n. X-94019. Nazione di origine: Cina	Rischio di avvelenamento o intossicazione. Questo giocattolo comporta il rischio di avvelenamento a causa dell'alta concentrazione di materiale tossico nei colori giallo e argento utilizzati per colorare la macchina esternamente. Il rivestimento colorato di giallo contiene 1549 mg per un kg di piombo solubile, 233 mg per un kg di cromo. Il rivestimento argentato contiene 291 mg per un kg di piombo solubile e 75 mg per un kg di cromo. Il limite massimo stabilito dalla normative europea nelle norme EN 71-3 per la concentrazione di piombo solubile nei giocattoli è pari a 90 mg per un kg, mentre quella consentita per il cromo è pari a 60 mg per un kg. Questo giocattolo non è conforme alla Direttiva sui giocattoli e alle norme in materia di sicurezza	Interruzione volontaria delle vendite e richiamo dei giocattoli venduti direttamente dai consumatori
2006 33	23 0547/06	Ungheria	Accendini cha attraggono l'attenzione dei bambini nelle forme di: macchina da gioco e scommessa; cellulare; cellulare;. penna a forma di palla. Marca sconosciuta. Paese di provenienza sconosciuto	Rischio di bruciature. Questi prodotti comportano il rischio di bruciature e di incendi. Tali accendini hanno forme che attirano l'attenzione dei bambini che possono scambiarli per giocattoli, e non sono corredati da istruzioni per l'uso	Vietata la vendita e richiamo dai consumatori per ordine delle autorità

A livello nazionale gli uffici preposti alla sicurezza dei prodotti sono dislocati presso il Ministero delle Attività produttive, Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela dei Consumatori, Ufficio Sicurezza e Conformità dei Prodotti, che rappresentano il punto di contatto italiano per la gestione di scambio rapido delle informazioni fra gli Stati membri e la Commissione riguardo alle misure o azioni adottate per prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori. Sul sito www.attivitàproduttive.gov.it sono consultabili gli elenchi di prodotti, e in primo luogo di giocattoli, che sono stati ritenuti pericolosi, con l'indicazione del fabbricante o dell'importatore e del provvedimento che è stato adottato per limitare i rischi connessi alla loro circolazione.

Ad esempio nel 2005 sono stati emessi alcuni provvedimenti di divieto di immissione sul mercato di tutta una serie di giocattoli in PVC a forma di animali, tra cui animali da fattoria, pesci, insetti, automobiline e, in particolare, i giocattoli che vengono utilizzati dai bambini nel periodo della crescita dei primi dentini.

Consultare questi siti è semplice e può essere utile per identificare in modo immediato quelli che sono i giocattoli da non comprare!

1.4 Cosa fare dopo l'acquisto di un giocattolo

In primo luogo è di fondamentale importanza che il consumatore conservi lo scontrino fiscale per almeno 2 anni, perché in caso di reclamo consentirà di provare l'avvenuto acquisto, e che ritagli i dati del fabbricante o dell'importatore del giocattolo stampati sulla confezione.

Nel caso in cui il giocattolo presenti difetti di funzionamento, il consumatore che abbia preso queste precauzioni saprà a chi rivolgersi.

Anche se nella fase della scelta del giocattolo sono state rigorosamente e scrupolosamente seguite le regole sopra descritte, la sicurezza non è assicurata al 100%; soprattutto, vi sono altre accortezze che il consumatore deve avere per evitare che il giocattolo possa rivelarsi pericoloso quando arriva tra le mani del bambino.

Il genitore deve:

- eliminare immediatamente gli imballaggi dei giocattoli a forma di sacco per evitare che i bambini tentino di infilarvi la testa, rischiando di soffocare
- accertarsi che il bambino abbia compreso il corretto funzionamento del giocattolo
- verificare periodicamente lo stato di usura dei giocattoli e l'eventuale presenza di schegge, di punte o bordi taglienti o tracce di ruggine

- controllare periodicamente che non vi siano parti piccole che con l'uso possono staccarsi ed essere facilmente ingerite
- avere cura di accertarsi che il giocattolo acquistato per il bambino più grande non venga utilizzato anche dal bambino più piccolo, correndo il rischio che non sia adatto alle capacità di quest'ultimo
- insegnare al bambino a riordinare i giocattoli: molti incidenti sono causati da giocattoli lasciati in disordine
- evitare di riparare il giocattolo in modo approssimativo o inadeguato: i giocattoli rotti potrebbero essere un pericolo per il bambino, per cui conviene disfarsene immediatamente.

In particolare, vi sono alcune categorie di giocattoli che richiedono controlli più specifici. Per garantire un uso sicuro è opportuno che il genitore:

- si accerti che, con le armi giocattolo, i bambini non utilizzino proiettili diversi da quelli forniti dal produttore e che non sparino a distanza ravvicinata in direzione del viso di altre persone o di animali domestici
- si assicuri che le giostrine sonore appese sopra la culla siano fissate in modo stabile, con corde o nastrini di lunghezza appropriata
- verifichi periodicamente i ganci di tenuta e di solidità di altalene, cavalli a dondolo e simili.

Anche se i giocattoli dati ai bambini sono perfettamente in regola con la normativa sulla sicurezza, è sempre e comunque indispensabile il controllo e la supervisione di un adulto!

Qualunque anomalia del giocattolo che si ritenga possa mettere in pericolo la sicurezza dei bambino, deve essere segnalata al *Ministero delle Attività produttive*, Direzione generale armonizzazione e tutela del mercato, ufficio D4, sicurezza dei prodotti (www.attivitàproduttive.gov.it; tel. 06/47052508; 06/47052307).

1.4.1 Se il giocattolo presenta difetti

Può capitare che un giocattolo presenti un difetto di conformità:

- *non sia idoneo all'uso abituale per cui è destinato*. Ad esempio, ciò si verifica nel caso in cui si acquisti una macchinina telecomandata e poi ci si accorga che non è dotata dei meccanismi che ne consentono un controllo a distanza
- *non sia conforme alla descrizione fatta dal venditore*. Ad esempio, tale situazione si realizza quando si acquista una bambola che il venditore ci ha descritto capace di muoversi, di camminare e di parlare, ma poi ci si rende conto che non è in grado di fare nessuna delle attività descritte

- *non abbia qualità e non fornisca prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo*, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, ed eventualmente delle dichiarazioni pubbliche fatte al riguardo dal venditore o dal produttore, o presenti sull'etichettatura o sulla pubblicità del giocattolo. Ad esempio, se si acquistano delle giostrine da fissare alla culla sulla cui confezione c'è scritto che emettono suoni si è in presenza di un difetto di conformità qualora questi giocattoli non abbiano alcun effetto sonoro
- *non sia idoneo all'uso particolare voluto dal consumatore e portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto*. Ad esempio, tale situazione si verifica quando un consumatore chiede espressamente al venditore un giocattolo di plastica da mordere per un bambino di pochi mesi e gli viene venduto un giocattolo di plastica dura inadatto all'uso a cui lo stesso doveva essere destinato.

Il difetto di conformità non sussiste se il consumatore era a conoscenza del difetto, o se da un esame veloce del giocattolo avrebbe dovuto accorgersi del difetto, in quanto evidente e palese.

Nel caso di giocattolo non conforme il venditore è responsabile, nei confronti del consumatore, per i difetti esistenti al momento della consegna del bene: quindi, nel caso in cui si presentino questi problemi, ci si deve rivolgere al negozio dove l'acquisto è stato effettuato e si deve pretendere che il venditore si occupi con la massima solerzia della questione sottopostagli.

Se ci si ritrova in una delle situazioni sopra descritte, il consumatore ha diritto alla garanzia legale di conformità prevista in modo dettagliato dalla normativa nazionale, e può richiedere al venditore, a sua scelta:
- la riparazione del bene
- la sostituzione del bene

e, in entrambi i casi, non deve sostenere nessuna spesa.

Può accadere, però, che:
- la riparazione o la sostituzione del giocattolo siano impossibili o troppo dispendiose per il venditore
- il venditore abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione dopo troppo tempo dalla richiesta del consumatore ed abbia arrecato a quest'ultimo un notevole inconveniente, tenendo in considerazione la natura del giocattolo e lo scopo per il quale era stato acquistato
- la riparazione e la sostituzione effettuate abbiano causato notevoli inconvenienti al consumatore.

Se si verifica una delle suddette eventualità, il consumatore può chiedere al venditore, a sua scelta:

- una congrua riduzione del prezzo pagato per l'acquisto del giocattolo
- restituzione del prezzo pagato per l'acquisto del giocattolo.

N.B.: il consumatore ha **60 giorni** di tempo dal momento in cui si rende conto che il giocattolo presenta un difetto di conformità, per rivolgersi al venditore e richiedere il rimedio che ritiene più opportuno.

In ogni caso il venditore è responsabile, e pertanto è tenuto a soddisfare le richieste del compratore, per tutti quei difetti di conformità del giocattolo che si manifestano entro **due anni** dalla consegna del giocattolo.

Per richiedere l'applicazione di questi rimedi occorre provare l'acquisto, ossia dimostrare al venditore che in un momento preciso si è acquistato presso il suo negozio quel determinato giocattolo che si è rivelato essere non conforme nel senso sopra spiegato.

Per tale ragione è necessario *conservare lo scontrino fiscale* per almeno due anni, in modo tale che quando ci si rivolge al venditore, quest'ultimo abbia la sicurezza di essere realmente lui il responsabile.

Nel caso in cui si sia smarrito lo scontrino fiscale, è possibile provare l'acquisto anche con la cedola della carta di credito, lo scontrino del bancomat oppure il tagliando dell'assegno.

È ancora opportuno sapere che è nullo, cioè è come se non ci fosse mai stato, qualunque patto che esclude o limita la responsabilità del venditore nei termini sopra illustrati, in quanto il consumatore deve essere tutelato nel caso di un acquisto che non soddisfi le esigenze e aspettative.

1.4.2 Se il giocattolo cagiona danni

Un giocattolo può rivelarsi difettoso quando non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di alcune circostanze:

- *il modo in cui il giocattolo è stato messo in circolazione*, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite. Ad esempio, se si acquista un puzzle sulla cui confezione è scritto che è composto da pochi pezzi di plastica di grandi dimensioni in modo da poter essere utilizzato da bambini piccoli, il giocattolo si rivela difettoso se poi nella confezione vi sono piccoli pezzi di plastica che possono essere facilmente ingeriti
- *l'uso al quale il giocattolo può essere ragionevolmente destinato* ed i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere. Ad esempio, potrebbe capitare che si acquisti la plastilina per modellare sulla cui confezione è scritto che può tranquillamente essere destinata a bambini di età inferiore a 3 anni, in quanto sviluppa le capacità tattili dei bambini, e non è

assolutamente pericolosa, e che si scopra, in un momento successivo, che in realtà la plastilina conteneva sostanze nocive se ingerite. È ragionevolmente prevedibile che un bambino di età inferiore a 3 anni tenti di portarsi in bocca tutto quello che gli passa per le mani!

- *il tempo in cui è stato messo in circolazione*, in quanto ciò consente di valutare se lo stato delle conoscenze, al momento della messa in commercio del giocattolo, consentiva di considerarlo come difettoso. Ad esempio, recentemente da ricerche scientifiche è emersa la pericolosità di alcuni materiali usati nella fabbricazione di giocattoli; è ragionevole non considerare dannoso un giocattolo che sia stato realizzato con quei materiali in un momento in cui ancora non si era a conoscenza della loro pericolosità perché non vi erano gli strumenti adatti per rilevarla.

Se un consumatore subisce un danno cagionato dal difetto del giocattolo, deve rivolgersi al produttore e, qualora questo non sia individuato, al fornitore, provando il difetto rilevato nel giocattolo, il danno provocato e il collegamento causale tra difetto e danno, ossia deve dimostrare che il danno lamentato è conseguenza diretta ed immediata del difetto.

Il produttore è, pertanto, responsabile del danno provocato dal difetto del giocattolo messo in circolazione ed è tenuto a risarcire il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali, e la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal giocattolo difettoso utilizzata dal consumatore; occorre sottolineare che il danno provocato a cose è risarcibile solo per una somma che sia superiore a 387 euro.

N.B.: per richiedere il risarcimento del danno provocato da un difetto del giocattolo il consumatore ha **3 anni** di tempo dal momento in cui ha avuto conoscenza del danno; il produttore non risponde dei danni causati da giocattoli che siano in commercio da più di **10 anni**.

La sicurezza dei bambini nei parchi gioco

Sono definiti parchi gioco tutti quegli spazi, custoditi o incustoditi, destinati al gioco di bambini e adolescenti fino a 14 anni che costituiscono un'opportunità per i bambini di giocare all'aria aperta confrontandosi e divertendosi con coetanei utilizzando giochi ed attività appositamente progettate per loro.

All'interno di questi parchi vi sono le attrezzature per aree da gioco, ossia tutte quelle strutture fisse destinate all'uso individuale o collettivo da parte dei bambini, quali ad esempio le altalene, gli scivoli, le giostre a dondolo.

Sia a livello nazionale che comunitario manca una disciplina specifica che stabilisca quali requisiti di sicurezza devono rispettare le suddette attrezzature; ma anche in tale contesto sussiste l'obbligo per il produttore di immettere sul mercato prodotti sicuri che non presentino rischi per gli utilizzatori.

Come nel settore dei giocattoli, anche in quello dei parchi giochi esistono norme tecniche di riferimento che, se rispettate, rappresentano una garanzia di sicurezza (norme UNI EN 1176 per le attrezzature per aree da gioco, UNI EN 1177 per i rivestimenti di superfici di aree da gioco); queste prevedono che, durante la fase di acquisto e di installazione, devono essere rispettati alcuni requisiti di sicurezza.

È interessante soffermarsi sull'analisi di alcuni di questi e in particolare:

- le superfici su cui installare le attrezzature devono essere idonee ad assorbire l'impatto di eventuali cadute
- tra le diverse attrezzature deve essere rispettato una distanza minima di sicurezza
- l'orientamento delle attrezzature deve essere stabilito prestando attenzione al sole e al vento
- tutte le attrezzature devono riportare in modo leggibile e permanente le seguenti indicazioni:
  - nome ed indirizzo del fabbricante o del rappresentante autorizzato
  - codice di riferimento dell'attrezzatura ed anno di fabbricazione
  - numero e data della norma tecnica comunitaria a cui l'attrezzatura è conforme
  - età d'uso consigliata.

Per i parchi gioco, inoltre, è di fondamentale importanza che si provveda alla

manutenzione delle strutture da gioco e ad un regolare controllo all'adeguamento degli standard di sicurezza.

Infatti, i rischi che il tempo e l'uso delle strutture ne compromettano l'iniziale sicurezza è particolarmente alto: per esempio, è facile che le tenute di congiunzione delle altalene si allentino a causa dell'uso, oppure che le attrezzature verniciate si arrugginiscano a causa dell'esposizione ad agenti atmosferici, o ancora che le attrezzature subiscano sostanziali modifiche tra cui saldature dissaldate o viti scoperte.

2.1 Cosa si può fare per realizzare un parco giochi sicuro?

Anche in questo settore, come per quello dei giocattoli, vi sono appositi istituti privati che, chiamati ad intervenire dai Comuni dove sono situati i parchi gioco o dai responsabili delle strutture situate in luoghi chiusi come i centri commerciali, compiono attività specifiche consistenti in:

- attività di monitoraggio dell'area con controllo della corretta installazione delle attrezzature sulla base dell'uso a cui le stesse sono destinate
- consulenza tecnica in fase di progettazione
- ispezioni specifiche e collaudi sulle attrezzature installate secondo le norme tecniche
- controlli periodici per verificare che gli standards di sicurezza vengano mantenuti nel tempo.

Gli istituti che compiono tali attività sono gli stessi che operano nel settore dei giocattoli, ed in particolare l'*Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, l'Istituto M. Masini*, la *TUV Italia*, e altri; questi enti, se le attrezzature risultano essere conformi alle disposizioni di legge, rilasciano il marchio di sicurezza corrispondente.

È interessante notare che l'Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli, per i parchi gioco, rilascia un marchio diverso da quello per i giocattoli, ossia il marchio Sicurezza Controllata.

Spetta pertanto ai responsabili delle strutture destinate ai bambini (ossia il Comune nel caso di un parco giochi pubblico oppure il responsabile del centro commerciale nel caso di strutture poste all'interno del centro) attivarsi per far si che sui parchi giochi vengano effettuati gli opportuni controlli che ne garantiscano la sicurezza.

2.2 Cosa si può fare per giocare in sicurezza

Pertanto, esattamente come per i giocattoli, la garanzia di sicurezza è data dalla presenza di uno dei marchi sopra indicati: verificare se sulle attrezzature da gioco vi è apposto un marchio di tal genere è la prima cosa da fare!

Ogni adulto che accompagna ad un parco giochi un bambino sa esattamente a cosa deve stare attento, ma può comunque essere utile fornire una serie di consigli pratici che possono servire non solo a far giocare il vostro bambino in sicurezza, ma anche ad assistere senza ansia il vostro bambino mentre gioca.

In particolare:

- fate utilizzare al vostro bambino attrezzature adatte alla sua età: di solito l'età consigliata è riportata sull'attrezzatura stessa, oppure in alcuni casi i giochi sono raggruppati in base all'età dei bambini a cui sono destinati
- vigilate affinché i bambini non usino le attrezzature in modo improprio. Attenzione: anche se l'attrezzatura su cui gioca il vostro bambino risponde ai requisiti tecnici di sicurezza, tale sicurezza non è più garantita qualora l'attrezzatura venga utilizzata in modo diverso da quello per cui è stata realizzata! Ad esempio, un uso improprio può essere scendere dallo scivolo in piedi, andare su un'altalena non seduti ma inginocchiati, andare in due su un'altalena costruita per l'utilizzo da parte di un solo bambino… e poi mille altri usi che solo la fantasia di un bambino riesce ad inventare!
- verificate che il terreno circostante sia di materiale morbido, ad esempio di sabbia, gomma, corteccia di legno e che sia mantenuto in buono stato. Ad esempio può capitare che sul terreno siano presenti radici di alberi in rilievo, rocce sporgenti in cui potrebbe essere facile inciampare. I bambini troppo presi dal gioco magari non ci fanno caso e la segnalazione da parte di un adulto aiuta sicuramente ad evitare cadute!
- assicuratevi che tra un'attrezzatura da gioco e l'altra vi sia una distanza sufficiente a permettere al bambino di muoversi con tranquillità nel passare da un'attrezzatura all'altra
- verificate che le attrezzature con superfici elevate siano dotate di adeguate sponde di protezione per prevenire eventuali cadute. Ad esempio, spesso nei parchi vi sono piattaforme sopraelevate su cui sono montate attrezzature che potrebbero essere pericolose se non accompagnate da adeguate strutture protettive
- controllate che sulle attrezzature non vi siano parti taglienti, spigoli vivi, legni scheggiati: in ogni caso, non fate salire i vostri bambini su attrezzature con parti mancanti o che si presentano rotte
- evitate di far indossare al bambino capi di abbigliamento che potrebbero diventare pericolosi, come ad esempio sciarpe, zaini, o qualunque articolo dotato di cordini che potrebbero far inciampare o incastrarsi nelle parti mobili delle attrezzature.

N.B.: all'interno dei parchi giochi pubblici possono essere installate attrezzature gonfiabili, come ad esempio castelli o scivoli, che richiedono obbligatoria-

mente la sorveglianza di un operatore specializzato. Prima di far salire il vostro bambino su una di queste attrezzature accertatevi che sia presente un operatore specializzato durante l'utilizzo.

Nel caso in cui vi accorgiate di qualche anomalia, ossia vi rendiate conto dell'usura di alcune attrezzature, oppure della mancanza di adeguate protezioni per particolari attrezzature, fate una segnalazione ai responsabili sollecitando un loro intervento nell'interesse non soltanto del vostro ma di tutti i bambini frequentatori del parco.

Richiedere un intervento volto a ripristinare le condizioni di sicurezza è un modo per prevenire pericoli e garantire un gioco sicuro a cui tutti i bambini e i loro accompagnatori hanno diritto.

La sicurezza dei bambini nella pubblicità

Grandi cartelloni coloratissimi che rappresentano l'ultimo bellissimo ed innovativo giocattolo senza il quale il tuo bambino non sarà mai felice e che attirano l'attenzione della famiglia durante una passeggiata domenicale…

…uno spot durante il cartone animato preferito di tuo figlio che illustra l'incredibile valore nutritivo della merendina senza la quale l'intervallo a scuola sarà triste e lui non riuscirà a mantenere la concentrazione giusta per studiare…

…una pagina del quotidiano che compri abitualmente dedicata a descrivere le qualità del materiale di cancelleria senza il quale un bambino non potrà mai fare i compiti…

Vi siete mai soffermati a pensare quante volte le richieste dei vostri bambini siano influenzate da un messaggio pubblicitario che in qualche modo li ha condizionati?

3.1 Che cos'è veramente la pubblicità

Pubblicità è un messaggio di qualunque forma, diffuso in un qualunque modo, cioè tramite annuncio su un giornale, tramite spot televisivo, ecc., nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la vendita di beni oppure la prestazione di opere e servizi[9].

Per la sua grande capacità persuasiva la pubblicità deve rispettare alcuni fondamentali requisiti, ossia deve essere:

- palese: la pubblicità deve essere riconosciuta come tale dai destinatari a cui è rivolta
- veritiera: deve fornire informazioni che siano rispondenti al vero
- corretta: non deve diventare uno strumento per esaltare qualità inesistenti del prodotto oggetto del messaggio a discapito delle imprese concorrenti.

3.2 Quando la pubblicità diventa ingannevole

Secondo la legge una pubblicità, comunque sia realizzata (ossia trasmessa in televisione o stampata sulle pagine di un giornale), è ingannevole quando può, in qualunque modo, indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge.

Non è necessario che si sia realizzato un danno effettivo, ma è sufficiente

Nota

[9] *Tale definizione è ricavata dall'art. 20 del Codice del Consumo, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Al fondo dell'opuscolo è riportato il titolo III del Codice relativo alla pubblicità ed alle altre forme commerciali*

verificare che quel determinato messaggio può pregiudicare il comportamento economico dei destinatari oppure può essere idoneo a ledere un concorrente.

La possibilità che una pubblicità possa indurre in errore, ossia portare a credere che il prodotto oggetto di pubblicità abbia determinate caratteristiche in realtà non esistenti, deve essere valutata individuando in modo preciso la categoria di consumatori a cui la pubblicità si indirizza: infatti a seconda dei destinatari variano le esigenze di tutela.

Si considerino le reazioni che i vari messaggi possono suscitare nei destinatari e come esse siano diverse a seconda dell'età, della capacità critica e di valutazione di ognuno, delle conoscenze proprie di ciascun soggetto, del contesto in cui si è raggiunti dal messaggio ed, in particolare, dal tipo di prodotto pubblicizzato e dalle modalità con cui lo stesso viene presentato.

3.2.1 Pubblicità ingannevole per i bambini e per gli adolescenti

Destinatari particolari e degni di un'attenzione speciale sono i bambini e gli adolescenti, in quanto soggetti più facilmente influenzabili, e anche meno dotati degli strumenti giusti per valutare in modo oggettivo e razionale l'effettivo valore da attribuire ad un messaggio con scopo pubblicitario.

A questo riguardo la normativa italiana ha previsto una disposizione specifica volta ad individuare i casi in cui la pubblicità rivolta a bambini ed adolescenti può essere considerata ingannevole (art. 25 del Codice del Consumo, decreto legislativo n. 206 del 2005[10]).

Alla luce di tale norma è considerata ingannevole la pubblicità che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti:

- possa minacciare direttamente o indirettamente la loro sicurezza
- abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza
- abusi dei naturali sentimenti degli adulti verso i più giovani impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari.

È utile soffermarsi sull'analisi delle sopra esposte ipotesi per comprendere quando in concreto ci si trovi di fronte ad un messaggio pubblicitario che possa essere considerato ingannevole per i minori.

Una pubblicità idonea a ledere la sicurezza mentale e fisica dei minori potrebbe essere quella che mette a repentaglio la loro salute fisica o che presenta immagini raccapriccianti, ripugnanti o violente tali da poter nuocere al loro equilibrio psichico.

Ad esempio, in passato l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[11] ha considerato ingannevole uno spot pubblicitario avente ad oggetto "I Tegolini"

Nota

[10] *Il testo di questo articolo di legge è riportato al fondo dell'opuscolo.*

del Mulino Bianco, in quanto idonea a mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei bambini ed adolescenti, che rappresentano i principali consumatori del prodotto. Il messaggio pubblicitario, trasmesso in televisione, raffigurava un gruppo di adolescenti che parlano tra di loro. Ad un certo punto uno dei ragazzi esclamava: *"Ehi! Sapete cosa ci regala Tegolino? Due Tegolini in più!"*. Poi una voce recitava: *"Soffice pan di spagna, gustoso cacao magro è la golosa leggerezza dei Tegolini Mulino Bianco."* Al termine dello spot compariva la scritta *"Chi mangia sano trova la natura."* Sulla base di accurati controlli era risultato che in ogni singola merendina era presente un quantitativo di alcool etilico pari allo 0,9%. La pubblicità è stata considerata ingannevole perché ometteva di segnalare che, tra gli altri ingredienti, vi era anche una minima percentuale di alcool, componente rispetto alla quale i genitori devono essere informati; tale omissione, secondo l'Autorità, non consentiva da parte degli adulti un effettivo controllo sulle abitudini alimentari dei minori, oltre al fatto che il tenore della pubblicità incentivava un eccessivo consumo delle merendine. Pertanto lo spot pubblicitario è stato ritenuto ingannevole in quanto idoneo a mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei bambini.

Una minaccia indiretta alla sicurezza dei minori può essere rappresentata da una pubblicità che contenga l'incitamento a tenere dei comportamenti pericolosi o che induca i giovani ad esporsi a situazioni di rischio per l'incolumità fisica in modo indiretto ed anche volontario; ciò può realizzarsi con messaggi pubblicitari che propongano modelli comportamentali dannosi, suscettibili di stimolare il naturale spirito di emulazione dei minori, o anche solo di costituire un modello diseducativo.

Al riguardo occorre considerare che i bambini e gli adolescenti non hanno ancora definito in modo compiuto un quadro di valori a cui fare riferimento e da utilizzare per valutare in modo critico i comportamenti sociali; a ciò si aggiunga il fascino che le condotte contro corrente e devianti esercitano sui minori al punto da sentirsi legittimati a tenere un dato comportamento proprio perché quella pubblicità lo consente, anche contro il volere dei genitori. Proprio per evitare questi rischi spesso sono stati censurati messaggi pubblicitari che rappresentavano bambini intenti a giocare con elettrodomestici, o raffigurati nell'atto di giocare in mezzo ad una strada sulla quale si vedeva in lontananza sopraggiungere un'automobile.

Ad esempio, di recente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[12] si è espressa in merito all'ingannevolezza di alcuni messaggi pubblicitari di Nokia Italia s.p.a., diffusi attraverso adesivi per le strade di Roma. Tali messag-

Nota

[11] *Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 30 luglio 1997, provvedimento n. 5226.*

[12] *Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, 20 maggio 2004, provvedimento n. 13218.*

gi erano relativi alla promozione della consolle mobile "N. - Gage" e riportavano le seguenti scritte: *"Umilia il tuo migliore amico davanti a tutti"*; *"Ti piace farlo in tre?"*; *"Fammi male"*. L'Autorità ha decretato che tali messaggi, in quanto in grado di raggiungere bambini ed adolescenti, risultavano idonei a minacciare indirettamente la loro sicurezza psichica sulla base di alcune considerazioni. In primo luogo è stato sottolineato che le frasi riportate potevano essere ricordate nel loro significato letterale, svincolate dal contesto di riferimento, con il rischio che ai quei messaggi venisse data un'interpretazione sbagliata, non appropriata, a carattere sessuale ed esclusivamente aggressivo. Inoltre il tenore dei messaggi poteva indurre i bambini, che non hanno gli strumenti adeguati per comprenderne fino in fondo il significato, ad assumere comportamenti violenti ed aggressivi nei confronti di coetanei.

Una pubblicità che abusi della naturale credulità e mancanza di esperienza dei bambini e degli adolescenti potrebbe essere quella in cui vi è un approfittarsi del loro minor senso critico per spingerli all'acquisto del prodotto. Ciò si può realizzare, ad esempio, esercitando una pressione morale al fine di incoraggiare esagerati desideri di consumo del bene oggetto del messaggio pubblicitario, oppure facendo ritenere che il mancato possesso del prodotto reclamizzato possa pregiudicare la loro personalità ed il loro sviluppo, oppure ancora inducendo in loro forti sentimenti di gelosia ed invidia per chi può fruire del prodotto.

Ad esempio, di recente l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato[13] ha ritenuto ingannevole uno spot pubblicitario relativo al lecca lecca *Chupa Chups*: tale spot inquadrava una scena che si svolgeva in camera da letto quando, in un momento di pausa, tre ragazzine chiacchierano gustando i lecca lecca *Chupa Chups*. Nelle immagini si vedeva un frullatore mentre mescolava gli ingredienti a base di frutta che compongono il lecca lecca, poi si sentiva una voce che diceva: *"Nuova Chupa Chups con polpa di frutta davvero squisito, gusto intenso ed ultrasuccoso. Veramente squisito al gusto di frutta!"*. Poi la bambina più piccola d'età impugnava i suoi pattini ed esclamava: *"Ma adesso dobbiamo esercitarci!"*. Le altre due ragazzine più grandi reagiscono entrambe dicendo: *"Esercitarsi?? Perché? Chupa Chups ha lo 0% di grassi! Non lo sapevi?"*. Lo spot si conclude con la seguente frase: *"Chupa Chups: nuovi gusti ultrasuccosi e 0% di grassi!"*. L'Autorità, dopo aver svolto i necessari accertamenti, ne rilevava che effettivamente nel lecca lecca i grassi sono assenti, ma ci sono zuccheri e glucidi come in ogni altra caramella per un totale di 52 calorie. Pertanto lo spot è stato dichiarato ingannevole, in quanto suscettibile di abusare della naturale credulità e mancanza di esperienza dei minori in ordine alle caratteristiche nutrizio-

Nota

[13] *Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, 28 agosto 2006, provvedimento n. 15816.*

nali delle caramelle e alle conseguenze che il loro consumo può provocare sulla forma fisica, scoraggiando inoltre qualunque attività in tal senso.

Il Giurì dell' Autodisciplina Pubblicitaria[14] ha censurato uno spot che riguardava materiale scolastico e che mostrava alcuni ragazzi fuori dalla scuola che, indicando alcuni prodotti di cancelleria, dicevano che se non avessero posseduto quegli oggetti sarebbero stati esclusi dal gruppo. Su tale annuncio erano riportate frasi del seguente tenore: *"Occhio ragazzi! Quelle il primo giorno di scuola ci squadrano e se non abbiamo il look giusto tipo Dolly...ci scaricano, cambiano classe e non li vediamo più!"*.

Tale messaggio è stato ritenuto idoneo ad abusare del minor senso critico dei minori, in quanto li induceva a credere che il mancato possesso di quei prodotti fosse indice di inferiorità sociale, tale da precludere la possibilità di instaurare amicizie con ragazzi coetanei, migliori di loro in quanto dotati del prodotto reclamizzato.

Un altro tipo di pubblicità ingannevole che coinvolge i minori è quella dedicata agli adulti che impiega bambini e adolescenti e in tal modo può abusare dei naturali sentimenti di tenerezza per i più giovani. In sostanza, si vuole evitare che la pubblicità per risultare più convincente sfrutti sentimenti, emozioni o stati d'animo collegati in qualche modo all'amore per i bambini.

Ad esempio, il Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria*15* ha censurato un annuncio stampa che pubblicizzava un budino e che rappresentava un bambino imbronciato che si rifiutava di mangiare quanto preparato dai genitori, e sopra tale immagine era riportata la seguente frase:*"Quando tuo figlio non ha appetito, sforzarlo fa male. Nutrilo con ciò che gli piace!"*. Tale annuncio è stato ritenuto ingannevole in quanto ricorreva ad un approccio emotivo e non informativo: infatti non veniva data una vera e propria informazione sulle qualità del prodotto pubblicizzato ma si sfruttava una delle preoccupazioni più ricorrenti delle madri, ossia l'ansia che il figlio non si nutra a sufficienza. A ciò si aggiunga che la situazione rappresentata poteva incoraggiare la madri ad accontentare i figli nelle loro richieste alimentari, anche quando scarsamente valide dal punto di vista alimentare.

3.3 Chi vigila

I messaggi pubblicitari che quotidianamente raggiungono i minori sono tantissimi e delle specie più varie, ma è evidente che i destinatari bambini o adolescenti non sono in grado di comprendere se siano o meno ingannevoli. Saranno gli adulti a dover vigilare e controllare che i bambini non siano raggiunti da pubblicità che possa porre in pericolo la loro sicurezza psicofisica o che possa con-

Nota

[14] *Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria, 25 settembre 1987, pronuncia n. 106.*
[15] *Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria, 31 marzo 1981, pronuncia n. 12.*

dizionarne in modo negativo i pensieri ed i comportamenti.

Secondo quanto previsto dalla normativa in materia di pubblicità, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, tra le sue numerose competenze, si occupa di garantire l'applicazione della legge e di vietare, o meglio, di inibire la divulgazione di messaggi pubblicitari che giudica essere ingannevoli.

La struttura di tale Autorità prevede tre direzioni generali: la Direzione Generale per la Concorrenza, la Direzione Generale per le Risorse, la Direzione Generale per la Tutela del Consumatore; all'interno di quest'ultima vi è una Direzione per la Pubblicità Ingannevole e Comparativa che ha competenza sull'applicazione della normativa in materia di pubblicità.

L'Autorità non può agire autonomamente per l'individuazione e la repressione della pubblicità ingannevole, ma si attiva solo a seguito di una denuncia con la quale viene richiesto il suo intervento.

Tutti possono fare una segnalazione: i concorrenti, le associazioni di tutela dei consumatori, il Ministero dell'Industria, le altre pubbliche amministrazioni riguardo ai settori di propria competenza e, soprattutto, i singoli consumatori.

Ogni cittadino che reputi un messaggio pubblicitario non veritiero, lacunoso, ambiguo, ingannevole può segnalarlo scrivendo all'ufficio Pubblicità Ingannevole dell'Autorità.

Pertanto se un adulto individua in un messaggio pubblicitario qualche elemento che possa trarre in inganno i bambini e gli adolescenti può fare denuncia all'Autorità, che aprirà un'indagine volta ad analizzare il messaggio in oggetto e a verificare se effettivamente possa o meno essere considerato ingannevole.

Per fare questa denuncia è sufficiente una segnalazione su carta semplice indirizzata a:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza G. Verdi, 6/A – 00198 ROMA

La denuncia deve essere completa e dettagliata e deve contenere i seguenti elementi:

- nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente
- elementi idonei a consentire l'identificazione del messaggio pubblicitario oggetto della richiesta che variano a seconda della modalità con cui è stato diffuso il messaggio pubblicitario, e nella specie:
  - pubblicità diffusa a mezzo stampa o stampati in genere: occorre allega-

re una copia anche fotostatica del messaggio, con le indicazioni necessarie all'individuazione del mezzo, del luogo e della data di diffusione
- pubblicità diffusa a mezzo internet: occorre allegare una copia delle pagine del sito internet nel quale la pubblicità è stata diffusa, con indicazione dell'indirizzo del sito, del giorno e dell'ora del rilevamento
- pubblicità diffusa attraverso il telefono: occorre fornire il resoconto dettagliato della chiamata telefonica ricevuta, con indicazione, ove possibile, del luogo, del giorno, dell'ora della chiamata, nonché del numero telefonico che è stato chiamato
- pubblicità diffusa mediante affissione: occorre allegare una riproduzione fotografica del messaggio con indicazione del luogo e della data del rilevamento
- pubblicità diffusa per radio o televisione: occorre fornire indicazione dell'emittente, della zona di emissione, del giorno e dell'ora della diffusione
- pubblicità diffusa in o più punti vendita: occorre fornire indicazione dell'esercizio o della catena di esercizi commerciali in cui avviene la diffusione
- pubblicità diffusa esclusivamente attraverso le confezioni del prodotto: occorre fornire indicazioni idonee a consentire l'individuazione di almeno un esercizio in cui il prodotto è posto in vendita.

- indicazione degli elementi di ingannevolezza ritenuti presenti nella pubblicità, che possono riguardare a titolo di esempio:
  - non riconoscibilità del messaggio come pubblicità, in quanto è mascherato sotto altre forme (ad es. offerte di lavoro, pubblicità subliminale..)
  - caratteristiche dei prodotti o servizi (natura, composizione, idoneità agli usi, quantità, origine geografica o commerciale…)
  - pubblicità riguardanti prodotti idonei a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori
  - pubblicità che possano minacciare anche indirettamente, la sicurezza dei bambini e adolescenti, che abusino della loro credulità o mancanza di esperienza, o dei naturali sentimenti degli adulti nei loro confronti
- richiesta di intervento da parte dell'Autorità contro la pubblicità in questione, nonché, eventualmente, nei casi di particolare urgenza, richiesta motivata di sospensione provvisoria della pubblicità
- firma del denunciante.

Quando l'Autorità riceve la segnalazione di una presunta pubblicità ingannevole, se la denuncia è completa degli elementi sopra descritti, ed è regolare e non manifestamente infondata, si apre il procedimento: viene esaminato il messaggio pubblicitario e le eventuali osservazioni avanzate dalle parti.

Questa fase è chiamata istruttoria ed ha una durata massima di settantacin-

que giorni; nel caso in cui sia necessario richiedere perizie, analisi specifiche, o consulenze di esperti, il termine può essere prorogato di novanta giorni.

Pertanto, entro un termine massimo di centosessantacinque giorni dal ricevimento di una denuncia regolare e completa, l'Autorità si pronuncerà sull'ingannevolezza del messaggio; se lo riterrà ingannevole ordinerà che ne sia impedita o interrotta la diffusione. Il relativo provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino settimanale dell'Autorità.

In alcuni casi, per rendere nota al pubblico la pronuncia, l'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario che ha diffuso il messaggio ingannevole faccia pubblicare, a sue spese, su un quotidiano o su un'emittente televisiva, un estratto del provvedimento od una dichiarazione di rettifica nella quale vengono messi in risalto i profili di ingannevolezza riscontrati nel messaggio in questione.

L'operatore che subisce una condanna per pubblicità ingannevole è tenuto ad ottemperare a quanto stabilito dall'Autorità: qualora non lo faccia commetterà un reato e sarà sottoposto a procedimento penale.

Occorre sottolineare che la denuncia di un consumatore fa scattare un procedimento il cui fine ultimo è la tutela non del singolo denunciante ma di tutti i consumatori in generale che devono essere protetti da qualunque abuso nell'informazione.

Essere correttamente informati è un vostro diritto.

Allegato A

D. Lgs. n. 313 del 27/09/1991

Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 24/2/97 n. 41).

Il Presidente della Repubblica

- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
- Visto l'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1991;
- Sulla proposta del Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli Affari esteri, di Grazia e giustizia, del Tesoro e dell'Industria, del commercio e dell'artigianato;
- Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Definizioni

1 Ai fini del presente decreto si intende per giocattolo qualsiasi prodotto concepito o manifestamente destinato ad essere utilizzato a fini di gioco da minori di anni 14, compresi gli eventuali relativi apparecchi di installazione d'uso ed altri accessori

2 Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell'allegato I

3 Per immissione sul mercato si intende tanto la vendita quanto la distribuzione a titolo gratuito del giocattolo.

Art. 2. Condizioni di sicurezza

1 I giocattoli debbono essere fabbricati a regola d'arte in materia di sicurezza e possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o di altre persone, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione, per una durata d'impiego prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini

2 Il disposto del comma 1 è osservato se i giocattoli rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II.

Art. 3. Presunzione di conformità

1 Si presumono conformi ai requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2 e dell'articolo 8 i giocattoli fabbricati in conformità alle norme nazionali che li riguardano e che recepiscono le norme armonizzate comunitarie

2 Per quanto riguarda i giocattoli fabbricati in Italia le norme nazionali di ricezione delle norme armonizzate comunitarie sono emanate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

3 Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai precedenti commi non siano state integralmente osservate, o quando non esistano, i giocattoli possono essere immessi sul mercato soltanto dopo aver ricevuto un attestato CE del tipo, con il quale un organismo, autorizzato ai sensi dell'art. 6, dichiara la conformità dei giocattoli ai requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2

3-bis Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio.

Art. 4. Marcatura "CE"

1 Non possono essere immessi sul mercato i giocattoli privi della marcatura CE, consistente nel simbolo "CE"

2 La marcatura CE è apposto sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità europea. Con l'apposizione della marcatura il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro responsabilità che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3, oppure che è conforme al modello approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 3

3 È vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, può essere apposto ogni altro marchio, purchè esso non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.

Art. 5. Indicazioni sui giocattoli

1 Sul giocattolo o sul suo imballaggio, in maniera visibile, leggibile e indelebile, devono essere apposti la marcatura CE, il nome e/o la ragione sociale

e/o il marchio, nonché l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea, anche in forma abbreviata purché consenta una identificazione semplice e agevole, nonché le avvertenze e le precauzioni da usare secondo il dettato dell'allegato IV

2 Nel caso di giocattoli di piccole dimensioni o composti da elementi di piccole dimensioni, le indicazioni di cui al comma 1 possono essere apposte su un'etichetta o su un foglio informativo allegato al giocattolo. Qualora le indicazioni di cui ai commi precedenti non siano apposte sul giocattolo occorre richiamare l'attenzione del consumatore sull'utilità di conservarle

3 Il foglio informativo, le avvertenze e le precauzioni debbono essere redatte in lingua italiana.

Art. 6. Certificazione CE

1 La certificazione CE è la procedura con la quale un organismo autorizzato constata e attesta che il modello di un giocattolo soddisfa ai requisiti essenziali di cui all'art. 2, comma 2, rilasciando un attestato CE.

Art. 7. Organismi autorizzati alla certificazione CE

1 Per essere autorizzato ad effettuare le certificazioni CE, l'organismo interessato deve farne istanza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità, che saranno indicate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'ispettorato tecnico dell'industria provvede alla relativa istruttoria ed alla verifica del possesso dei requisiti essenziali di cui all'allegato III. È considerato titolo di valutazione delle capacità tecniche l'accreditamento dell'organismo da parte di un ente specializzato

2 L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

3 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vigila sull'attività degli organismi autorizzati

4 Se un organismo autorizzato non soddisfa più i requisiti minimi di cui all'allegato III, l'autorizzazione è revocata

5 Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni successiva variazione. Informa altresì regolarmente la Commissione CEE in merito all'attività svolta dagli organismi autorizzati e ogni tre anni le trasmette una relazione sulla applicazione del presente decreto

5-bis L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione, nonchè i compiti specifici per i quali sono stati designati, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione europea, che ne cura anche l'aggiornamento.

Art. 8. Procedura per la certificazione CE

1 Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità che intenda ottenere la certificazione CE deve farne domanda ad un organismo autorizzato

2 La domanda deve contenere il nome e l'indirizzo del richiedente, una descrizione del giocattolo, informazioni sulla sua concezione e fabbricazione e l'indicazione del luogo di fabbricazione. Alla domanda deve essere unito un modello del giocattolo

3 L'organismo autorizzato esamina la regolarità dei documenti forniti, verifica che il giocattolo non è suscettibile di compromettere la sicurezza e la salute ai sensi dell'art. 2, effettua gli esami e le prove appropriate per verificare che il modello risponde ai requisiti essenziali, utilizzando per quanto possibile le norme armonizzate ed eventualmente chiedendo altri esemplari del modello

4 Se il modello risponde ai requisiti essenziali, l'organismo autorizzato rilascia al richiedente un attestato CE del tipo, riportandovi le conclusioni dell'esame, le condizioni cui è eventualmente assoggettato, le descrizioni e i disegni del modello approvato

5 Copia dell'attestato viene trasmessa al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

6 I documenti concernenti l'esecuzione delle prove ed il rispetto dei requisiti tecnici debbono essere tenuti a disposizione anche del Ministero della Sanità, che potrà procedere a particolari controlli in relazione ai propri compiti istituzionali. Copia dei risultati di detti controlli sarà trasmessa al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

7 L'organismo autorizzato che rifiuti di rilasciare un attestato CE ne informa il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato e la Commissione CEE, precisando le ragioni del rifiuto.

Art. 9. Controlli

1 Al fine di verificare la conformità dei giocattoli alle norme del presente decreto, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche, accertamenti e controlli, anche nella fase della commercializzazione, mediante i propri uffici centrali e periferici coadiuvati da istituti, enti o laboratori autorizzati o mediante le stazioni sperimentali per l'industria, le quali potranno avvalersi, previa richiesta all'Amministrazione, della collaborazione di istituti, enti o laboratori autorizzati

2 Per lo svolgimento dei controlli deve essere consentito alle persone incaricate l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento e alle informazioni di cui ai commi 4 e 5, nonché il prelievo di un campione per sottoporlo ad esami e prove. Le informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio

3 Il fabbricante o il suo mandatario o il responsabile dell'immissione sul mercato della Comunità economica europea sono tenuti a fornire le predette informazioni entro il termine, comunque non minore di otto giorni, fissato dall'autorità richiedente

4 Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, commi 1 e 2, in conformità alle norme armonizzate il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:
   a) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo d'esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante assicura la conformità della produzione alle norme armonizzate; eventualmente: un attestato CE del tipo rilasciato di un organismo autorizzato; copie dei documenti che il fabbricante ha sottoposto all'organismo autorizzato; una descrizione di mezzi con i quali il fabbricante verifica la conformità al modello autorizzato
   b) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento
   c) informazioni dettagliate sulla concezione e la fabbricazione del giocattolo.

5 Relativamente ai giocattoli fabbricati secondo la prescrizione dell'art. 3, comma 3, in totale o parziale difformità o in assenza di norme armonizzate, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono a disposizione, ai fini di controllo, le seguenti informazioni:
   a) una descrizione dettagliata della fabbricazione
   b) una descrizione dei mezzi (come l'impiego di un protocollo di esame, di una scheda tecnica) con cui il fabbricante si accerta della conformità al modello autorizzato
   c) l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento
   d) copie dei documenti che il fabbricante ha presentato, conformemente all'art. 8, ad un organismo autorizzato
   e) il certificato di prova del campione o copia conforme.

6 Qualora né il fabbricante, né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, gli obblighi di informazione di cui ai commi 4 e 5 incombono alla persona che immette il giocattolo nel mercato comunitario

7 Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo saranno a carico del fabbricante o del mandatario

8 In caso di manifesta inosservanza degli obblighi di informazione previsti nei commi precedenti, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato

può disporre che il fabbricante, il mandatario o l'importatore, a loro spese, facciano effettuare, entro un termine determinato, una prova da parte di un altro organismo autorizzato per verificare la conformità del giocattolo alle norme armonizzate o ai loro requisiti essenziali di sicurezza.

Art. 10. Ritiro di giocattoli dal mercato

1 I giocattoli, che risultino non muniti legittimamente della marcatura CE a seguito della procedura di accertamento di cui all'art. 8, debbono essere immediatamente ritirati dal mercato

1-bis L'apposizione indebita della marcatura CE comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE, entro sessanta giorni

1-ter Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato dispone il ritiro dei prodotti dal mercato; le spese derivanti dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante o del suo mandatario

2 Ove si constati che giocattoli muniti della marcatura CE e utilizzati conformemente alla loro destinazione secondo l'uso di cui all'art. 2, comma 1, possano compromettere la sicurezza e la salute dei consumatori o di altri, il Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, con provvedimento motivato, da notificare immediatamente agli interessati, contenente l'indicazione dei mezzi di ricorso, può disporre il ritiro dei prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione, informandone immediatamente la Commissione della CEE e il Ministero della Sanità.

Art. 11. Sanzioni

1 Chiunque immette in commercio, vende o distribuisce gratuitamente al pubblico giocattoli privi della marcatura CE è punito con l'ammenda da lire un milione a lire quaranta milioni

2 Il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità che appone indebitamente la marcatura CE è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni

3 Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma 3, è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire unmilionecinquecentomila a lire venti milioni

4 Chiunque viola il disposto dell'art. 5 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni

5 Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni.

Art. 12. Norme finali e transitorie

1 La legge 18 febbraio 1983, n. 46, è abrogata
2 Le stazioni sperimentali, indicate all'art. 4 della legge 18 febbraio 1983, n. 46, e gli organismi designati con decreto del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi di detto articolo, si ritengono provvisoriamente autorizzati ai sensi dell'art. 7 del presente decreto. I predetti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno presentare istanza di riconferma con le modalità di cui all'art. 6, comma 1
3 Per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere commercializzati giocattoli già immessi nel mercato secondo la legislazione precedentemente in vigore.

Allegato I al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313

Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (G.U. 5 ottobre 1991, n.234).

Prodotti che non sono considerati come giocattoli

1 Decorazioni natalizie
2 Modelli ridotti, costruiti su scala in dettaglio per collezionisti adulti
3 Attrezzature destinate ad essere usate collettivamente su campi da gioco
4 Attrezzature sportive
5 Attrezzature nautiche da usare in acque profonde
6 Bambole folkloristiche e decorative e altri articoli analoghi per collezionisti adulti
7 Giocattoli «professionali» installati in luoghi pubblici (grandi magazzini, stazioni, ecc.)
8 Puzzle di oltre 500 pezzi o senza modello, destinati agli specialisti
9 Armi ad aria compressa
10 Fuochi d'artificio compresi gli inneschi a percussione
11 Fionde e lanciasassi
12 Giuochi con freccette a punte metalliche
13 Forni elettrici, ferri da stiro o altri prodotti funzionali alimentati con corrente 4 nominale superiore a 24 volt
15 Prodotti comprendenti elementi termici destinati ad essere utilizzati sotto la sorveglianza di un adulto in un ambito pedagogico
16 Veicoli con motore a combustione

17 Giocattoli macchine a vapore
18 Biciclette concepite per scopi sportivi o per spostamenti sulla via pubblica
19 Videogiochi collegabili ad apparecchio televisivo, alimentati da una tensione nominale superiore a 24 volt
20 Succhiotti di puericoltura
21 Imitazioni fedeli di armi da fuoco reali
22 Bigiotteria destinata ad essere portata dai bambini.

Allegato II al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313

Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Requisiti essenziali dei giocattoli

I. Principi generali

1 Conformemente ai requisiti di cui all'art. 2, gli utilizzatori di giocattoli nonché i terzi debbono essere tutelati contro i rischi utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatta un'utilizzazione prevedibile, tenuto conto dell'abituale comportamento dei bambini. Si tratta di rischi:
   a) connessi alla concezione, alla costruzione e alla composizione del giocattolo
   b) inerenti all'utilizzazione del giocattolo e non totalmente eliminabili mediante modifica della costruzione e della composizione del medesimo senza che per ciò ne risulti alterata la funzione o sia privata delle sue proprietà essenziali
2 Il grado di rischio comportato dall'utilizzazione del giocattolo deve essere:
   a) adeguato alla capacità degli utilizzatori, ed eventualmente di chi li sorveglia, di farvi fronte. È il caso in particolare dei giocattoli che, per le loro funzioni, dimensioni e caratteristiche sono destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi
   b) per conformarsi a tale principio occorre specificare, ove necessario, per gli utilizzatori del giocattolo un limite minimo di età e/o precisare che i giocattoli debbono essere usati solo sotto la sorveglianza di un adulto.
3 Le etichette apposte sui giocattoli e/o sui relativi imballaggi, nonché le istruzioni per l'uso che li accompagnano debbono essere tali da richiamare in modo efficace ed esauriente l'attenzione degli utilizzatori o di chi li sorveglia sui rischi commessi al loro uso e sul modo di evitare tali rischi.

II. Rischi particolari

1 *Proprietà fisiche e meccaniche*

a) I giocattoli e le loro parti nonché, nel caso di giocattoli fissati, i relativi ancoraggi, debbono possedere la resistenza meccanica e eventualmente la stabilità necessaria per resistere agli stimoli connessi al loro uso senza che si rompano o possano deformarsi con il rischio di provocare ferite

b) Spigoli, sporgenze, corde, cavi e fissaggi scoperti di giocattoli debbono essere progettati e realizzati in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di ferite in occasione di un contatto

c) I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre al minimo i rischi per l'incolumità fisica dovuti al movimento di talune parti

d) I giocattoli, i loro componenti e le parti staccabili dei giocattoli manifestamente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi devono avere dimensioni tali da non poter essere ingeriti e/o inalati

e) I giocattoli e le loro parti nonché gli imballaggi nei quali tali giocattoli o parti sono contenuti per la vendita al minuto non debbono comportare rischi di strangolamento o soffocazione

f) I giocattoli destinati ad essere in acque poco profonde e a reggere o sostenere il bambino sull'acqua devono essere concepiti e prodotti in modo da ridurre per quanto possibile e tenuto conto dell'uso raccomandato il rischio che vengano meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino

g) I giocattoli nei quali si può penetrare e che possono pertanto costituire uno spazio chiuso per gli occupanti debbono essere muniti di un'uscita che questi ultimi possano facilmente aprire dall'interno

h) I veicoli-giocattolo debbono, per quanto possibile, possedere un sistema di frenaggio adatto al tipo di giocattolo e adeguato all'energia cinetica sviluppata dallo stesso. Tale sistema deve essere di facile uso per l'utilizzatore non deve comportare rischi di eiezione o di collisione con il giocattolo stesso per l'utilizzatore e per i terzi

i) La forma e la composizione dei proiettili e l'energia cinetica che questi possono sviluppare con il loro lancio attraverso un giocattolo concepito a tale scopo, devono essere tali che il rischio per l'incolumità fisica dell'utilizzatore del giocattolo o dei terzi non sia irragionevole, tenuto conto della natura del giocattolo

j) I giocattoli costituiti da elementi termici debbono essere costruiti in modo da garantire che:

- la temperatura massima di tutte le superfici accessibili non causi ustioni in occasione di un contatto
- i liquidi, i vapori e i gas contenuti nei giocattoli non raggiungano -

salvo che sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo - temperature e pressioni tali che la loro fuoriuscita possa provocare ustioni, scottature o altre ferite.

2 *Infiammabilità*

a) I giocattoli non debbono costituire un elemento infiammabile pericoloso nell'ambiente del bambino. A tal fine essi debbono essere costituiti da materiali che:
   1. non bruciano sotto l'azione diretta di una fiamma, di una scintilla o di qualsiasi altra possibile sorgente di ignizione. 2. che siano difficilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la sorgente di ignizione).3. o, qualora essi s'infiammino, brucino lentamente e presentino una bassa velocità di propagazione della fiamma. 4. oppure siano trattati qualunque sia la composizione chimica del giocattolo, in modo da ritardare il processo di combustione del medesimo. Detti materiali combustibili non debbono comportare rischi di ingiunzione per altri materiali presenti nel giocattolo
b) I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento contengono sostanze o preparati pericolosi quali definiti nella direttiva n. 67/548/CEE ed in particolare materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe, non debbono contenere, di per sé, sostanze o preparati che possono divenire infiammabili a seguito della liberazione di componenti volatili non infiammabili
c) I giocattoli non debbono essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possono esplodere in caso di utilizzazione o uso previsti al paragrafo 1, dell'art. 2 della direttiva. Questa disposizione non si applica agli inneschi a percussione per giocattoli, di cui all'allegato 1, punto 10
d) I giocattoli, ed in particolare i giochi e i giocattoli chimici non devono contenere in quanto tali sostanze o preparati: - che, in caso di miscelazione, possono esplodere: - per reazione chimica o per riscaldamento, - per miscelazione con sostanze ossidanti; - che contengono componenti volatili infiammabili a contatto con l'aria e tali da formare miscele di aria/vapore infiammabili o esplosive.

3 *Proprietà chimiche*

1 I giocattoli devono essere progettati e prodotti in modo da non presentare, in caso di utilizzazione o uso previsti all'art. 2, paragrafo I della direttiva, rischi per la salute o per l'incolumità fisica in seguito a ingestione, inalazione o contatto con la pelle, le mucose o gli occhi. Essi devono, in ogni caso, osserva-

re le appropriate legislazioni comunitarie relative a talune categorie di prodotti oppure riguardanti il divieto e la limitazione d'uso o l'etichettatura di talune sostanze e preparati pericolosi.

2 In particolare, ai fini della protezione della salute dei bambini la tolleranza biologica giornaliera relativa all'utilizzazione dei giocattoli non deve oltrepassare:
0,2 mg di antimonio
0,3 mg di arsenico
25 mg di bario
0,6 mg di cadmio
0,3 mg di cromo
0,7 mg di piombo
0,5 mg di mercurio
5,0 mg di selenio
o eventuali altri valori che vengano fissati per tali sostanze o per altre sostanze della legislazione comunitaria sulla base dei dati scientifici. Per tolleranza biologica di tali sostanze si intende l'estratto solubile che ha significativa importanza tossicologica.

3 I giocattoli non devono contenere sostanze o preparati pericolosi ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE e della direttiva n. 88/379/CEE in quantità che possano nuocere alla salute dei bambini che li usano. È, in ogni caso, formalmente vietato includere in un giocattolo sostanze o preparati pericolosi se sono destinati ad essere utilizzati in quanto tali nel corso del gioco. Tuttavia, qualora per il funzionamento di determinati giocattoli quali, in particolare, materiali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellaggio di plastilina e argilla, smaltatura, fotografia o attività similari, sia indispensabile l'impiego di sostanze o preparati pericolosi, tali sostanze o preparati sono ammissibili entro in limite massimo di concentrazione da stabilirsi, per ciascuna sostanza o ciascun preparato, mediante mandato al Comitato europeo di normalizzazione (CEN) secondo la procedura del comitato istituito dalla direttiva n. 83/189/CEE, sempre che le sostanze od i preparati autorizzati siano conformi alle norme comunitarie vigenti in materia di classificazione, d'imballaggio e di etichettatura, senza pregiudizio del punto 4 dell'allegato IV.

4 *Proprietà elettriche*

a) La tensione normale di alimentazione dei giocattoli elettrici non deve essere superiore a 24 volt, e nessuna loro parte può superare i 24 volt
b) Le parti di giocattoli che sono o possono essere in contatto con una sorgente di elettricità capace di provocare una scossa elettrica nonché con

i cavi o altri filtri conduttori attraverso i quali l'elettricità previene a tali parti, debbono essere ben isolate e meccanicamente protette per prevenire i rischi di scarica elettrica

c) I giocattoli elettrici debbono essere concepiti e realizzati in modo da garantire che le temperature massime raggiunte durante il funzionamento da tutte le superfici direttamente accessibili non causino ustioni in occasione di un contatto.

5 Igiene

I giocattoli devono essere concepiti e prodotti in modo da soddisfare le condizioni di igiene e di pulizia, allo scopo di evitare i rischi d'infezione, di malattia e di contaminazione.

6 Radioattività

I giocattoli non debbono contenere elementi o sostanze radioattivi sotto forme o in proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino. La direttiva n. 80/836/Euratonè d'applicazione.

Allegato IV al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313

Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Avvertenze e indicazioni delle precauzioni d'uso

I giocattoli devono essere accompagnati da indicazioni chiaramente leggibili e apportate per ridurre i rischi inerenti all'utilizzazione quali sono previsti nei requisiti essenziali, e in particolare:

0-3

1 Giocattoli non destinati ai bambini di età inferiore ai 36 mesi

I giocattoli che possono essere pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi recano un'avvertenza - per esempio la scritta "non indicato per bambini di età inferiore a 36 mesi" o "non indicato per bambini di età inferiore a 3 anni" - integrata da un'indicazione concisa, la quale può anche risultare delle istruzioni per l'uso, dei rischi specifici che motivano questa esclusione. Tale disposizione non si applica ai giocattoli le cui funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri elementi probanti ne escludono manifestamente la destinazione ai bambini di età inferiore a 36 mesi.

2 Scivoli, altalene sospese, anelli, trapezi, corde e giocattoli analoghi montati su cavalletto

Tali giocattoli sono muniti di avvertenze per l'uso che richiamano l'attenzione sulla necessità di effettuare periodicamente controlli e manutenzioni delle parti fondamentali (sospensioni, attacchi, fissaggio a terra, ecc.) e che precisano che, in caso di omissione di detti controlli, il giocattolo potrebbe presentare rischi di caduta o di ribaltamento. Debbono essere fornite indicazioni per il montaggio di tali giocattoli e devono essere specificate le parti che possono presentare i pericoli nel caso di montaggio erroneo.

3 Giocattoli funzionali

I giocattoli funzionali o il loro imballaggio recano la scritta «Attenzione! Da usare sotto la sorveglianza di adulti». Essi sono inoltre corredati da istruzioni per l'uso riguardanti il funzionamento e le relative precauzioni alle quali attenersi, con l'indicazione che, in caso di inosservanza delle stesse, l'utilizzatore si espone ai rischi, da precisare, propri dell'apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello ridotto o un'imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini più piccoli. Per giocattoli funzionali si intendono giocattoli che hanno le medesime funzioni degli apparecchi o impianti destinati agli adulti e dei quali costituiscono spesso un modello ridotto.

4 Giocattoli contenenti, in quanto tali, sostanze o preparati pericolosi; giocattoli chimici

a) Ferma restando l'applicazione delle disposizioni previste dalle direttive comunitarie relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, le istruzioni per l'uso dei giocattoli che contengono, in quanto tali, dette sostanze o preparati, ne indicano la pericolosità nonché le precauzioni che gli utilizzatori devono prendere per evitare i relativi rischi, rischi che debbono essere precisati in modo conciso per ogni tipo di giocattolo. È anche indicato quali sono le prime cure urgenti da dare in caso di incidenti gravi dovuti all'utilizzazione di questo tipo di giocattoli. È altresì precisato che tali giocattoli devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini più piccoli
b) Oltre alle indicazioni di cui alla lettera a), i giocattoli chimici recano sull'imballaggio la scritta: "Attenzione! Solo per bambini di età superiore a..... anni[16]. Da usare sotto la sorveglianza di adulti". Sono in particolare considerati come giocattoli chimici le scatole per esperimenti chimici, le scatole per inclusioni in plastica, i laboratori in miniatura di ceramista, smaltista, fotografo e giocattoli analoghi.

Nota

[16] *L'età deve essere fissata dal fabbricante.*

5 Skate-board e pattini a rotelle per bambini

Questi prodotti, se presentati alla vendita come giocattoli, recano la scritta: "Attenzione! Da usare con attrezzatura di protezione". Le istruzioni per l'uso ricordano inoltre che il giocattolo deve essere usato con prudenza, in quanto la sua utilizzazione richiede particolare abilità onde evitare incidenti, per caduta o per collisione, all'utilizzatore e a terzi. Vengono anche fornite indicazioni sulle attrezzature di protezione consigliate (caschi, guanti, ginocchiere e gomitiere, ...).

6 Giocattoli nautici

I giocattoli nautici definiti nell'allegato II, punto 1, lettera f), recano l'iscrizione conformemente al mandato del CEN per l'adozione di norme EN/71, parte 1 e 2: "Attenzione! Da utilizzarsi unicamente nell'acqua dove il bambino tocca il fondo e sotto sorveglianza".

Allegato V al D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313

Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Marcatura CE di conformità

La marcatura CE di conformità è sostituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue:
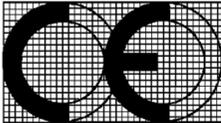
In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo grafico graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.

Allegato B

Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005)

Parte II
Educazione, informazione, pubblicità
Titolo III
Pubblicità e altre comunicazioni commerciali
Capo I
Disposizioni generali

Art. 18. Ambito di applicazione Sanzioni

1 Le disposizioni del presente titolo si applicano ad ogni forma di comunicazione commerciale in qualsiasi modo effettuata
2 Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica o giuridica cui sono dirette le comunicazioni commerciali o che ne subisce le conseguenze.

Capo II
Caratteri della pubblicità
Sezione I
Pubblicità ingannevole e comparativa

Art. 19. Finalità

1 Le disposizioni della presente sezione hanno lo scopo di tutelare dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano un'attività' commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
2 La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.

Art. 20. Definizioni

1 Ai fini della presente sezione si intende:
   a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi
   b) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo,

compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea ledere un concorrente

c) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente
d) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva.

Art. 21. Elementi di valutazione

1 Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
   a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi
   b) al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti
   c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.

Art. 22. Condizioni di liceità della pubblicità comparativa

1 Per quanto riguarda il confronto, la pubblicità comparativa é lecita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
   a) non è ingannevole ai sensi del presente codice
   b) confronta beni o servizi che soddisfano gli stessi bisogni o si propongono gli stessi obiettivi
   c) confronta oggettivamente una o più caratteristiche essenziali, pertinenti, verificabili e rappresentative, compreso eventualmente il prezzo, di tali beni e servizi
   d) non ingenera confusione sul mercato fra l'operatore pubblicitario ed un concorrente o tra i marchi, le denominazioni commerciali, altri segni distintivi, i beni o i servizi dell'operatore pubblicitario e quelli di un concorrente

e) non causa discredito o denigrazione di marchi, denominazioni commerciali, altri segni distintivi, beni, servizi, attività o circostanze di un concorrente
f) per i prodotti recanti denominazione di origine, si riferisce in ogni caso a prodotti aventi la stessa denominazione
g) non trae indebitamente vantaggio dalla notorietà connessa al marchio, alla denominazione commerciale ovvero ad altro segno distintivo di un concorrente o alle denominazioni di origine di prodotti concorrenti
h) non presenta un bene o un servizio come imitazione o contraffazione di beni o servizi protetti da un marchio o da una denominazione commerciale depositati.

2 Il requisito della verificabilità di cui al comma 1, lettera c), si intende soddisfatto quando i dati addotti ad illustrazione della caratteristica del bene o servizio pubblicizzato sono suscettibili di dimostrazione
3 Qualunque raffronto che fa riferimento a un'offerta speciale deve indicare in modo chiaro e non equivoco il termine finale dell'offerta oppure, nel caso in cui l'offerta speciale non sia ancora cominciata, la data di inizio del periodo nel corso del quale si applicano il prezzo speciale o altre condizioni particolari o, se del caso, che l'offerta speciale dipende dalla disponibilità dei beni e servizi.

Art. 23. Trasparenza della pubblicità

1 La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo di stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione
2 I termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità del messaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, il riferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integrato dall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportate integralmente le precisazioni medesime
3 È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

Art. 24.Pubblicità di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza dei consumatori

1 È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, ometta di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.

Art. 25. Bambini e adolescenti

1 È considerata ingannevole la pubblicata, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.

Art. 26. Tutela amministrativa e giurisdizionale

1 L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo

2 I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all'Autorità' che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti

3 L'Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287

4 L'Autorità può disporre che l'operatore pubblicitario fornisca prove sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell'operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova èomessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti

5 Quando il messaggio pubblicitario èstato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l'Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

6 L'Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita rettifica in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti

7 Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro

8 Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento

9 La procedura istruttoria è stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione

10 In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni

11 In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro

12 I ricorsi avverso le decisioni adottate dall'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità

13 Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento

14 È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell'articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d'autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d'impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.

Art. 27. Autodisciplina

1 Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina
2 Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva
3 Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.

Capo III
Particolari modalità della comunicazione pubblicitaria
Sezione I
Rafforzamento della tutela del consumatore in materia di tele vendite

Art. 28. Ambito di applicazione

1 Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita.

Art. 29. Prescrizioni

1 Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza.

Art. 30. Divieti

1 È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco

2 Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l'identità delle persone rappresentate.

Art. 31. Tutela dei minori

1 La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi

2 La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
   a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità
   b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi
   c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri
   d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose.

Art. 32. Sanzioni

1 Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo II, sezione II, dall'articolo 50 all'articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Compri un giocattolo? Vai sul sicuro.

Scegliere un giocattolo non è un gioco.
Andrà in mano ad un bambino, quindi bisogna accertarsi che sia in regola con tutte le normative di sicurezza, fatte apposta per tutelare la sua salute nel momento più bello: il divertimento.

Questo volume fa parte della collana **"Guide ai Diritti"** che la Camera di commercio di Torino pubblica nell'ambito della sua attività di regolazione del mercato, prevista dalla Legge 580/93.
L'obiettivo è quello di diffondere, attraverso uno strumento chiaro e semplice, la conoscenza delle norme basilari a tutela dei consumatori, affinché possano praticare un consumo informato, consapevole dei propri diritti, sui temi di maggior discussione.

GUIDE AI DIRITTI

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO